



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza.

Seconda parte.

Fattura elettronica. Scenari

nr. **67** • Commissione Informatica
CCIAA e Registro
Imprese di Milano

a cura di: Pietro Luca Agostini, Filippo Caravati,
Paolo A. Catti, Claudio Rorato

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano





Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza.

Seconda parte.

Fattura elettronica. Scenari

nr. **67** • Commissione
Informatica CCIAA e
Registro Imprese di
Milano

a cura di
Pietro Luca Agostini, Filippo Caravati,
Paolo A. Catti, Claudio Rorato

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Giuseppe Grechi, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli, Flavio Zanini.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Marco Giorgino, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro, Antonio Specchia, Antonio Giovanni Pio Tangorra.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo.

Commissione Informatica CCAA e Registro Imprese di Milano

Delegato del Consiglio: Nicola Frangi.

Presidente della Commissione: Mauro Cozzoli.

Componenti: Pietro Luca Agostini, Alberto Baj-Macario, Fabrizio Baudò, Andrea Werner Beilin, Lucio Bertoluzzi, Maria Luisa Calini, Carlo Roberto Cappa, Filippo Caravati, Stefano Carazzali, Giuseppe Carera, Gianfranco Cassano, Mario Ciampi, Carlo Corbella, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Ruggiero Delvecchio, Silvia Faccioli, Davide Grassano, Riccardo Lagonigro, Leonardo Lanzoni, Fabio Leschansz, Santo Lomonico, Paolo Luppi, Giuseppe Mantese, Francesco Milano, Marco Nebuloni, Diego Pastori, Luca Pietro Pierini, Sergio Piscioti, Stefano Primolo, Maurizio Secco, Daniele Venuto.

Osservatori: Alessandro Tommaseo, Ennio Turaneo, Giovanni Voarino.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Presentazione	5
1. La “fattura elettronica”: inquadramento sistematico e indicazioni operative	7
Premessa: normativa e prassi interpretativa commentate	7
Introduzione	9
La definizione di “fattura elettronica”	12
I requisiti “A.I.L.” della fattura: autenticità dell’origine (A.), integrità del contenuto (I.) e leggibilità (L.)	14
Il requisito di “leggibilità” (L.)	18
La condizione per ricorrere alla fattura elettronica: l’accordo o accettazione	20
L’art. 39 e la conservazione delle “fatture create in formato elettronico”	23
Fattura “creata in formato elettronico” e consegnata o spedita in forma cartacea	27
Fattura “creata in formato elettronico” e trasmessa in forma elettronica	33
La Direttiva 2014/55/UE: cenni	36
Considerazioni sull’assolvimento dell’imposta di bollo	38
Riepilogo: punti di attenzione nell’implementazione di sistemi di fatturazione	40
2. FEPA ed organizzazione dello studio: adempimento o opportunità?	45
FEPA e conservazione a norma	47
FEPA e GSE (Gestore Servizi Energetici)	48
FE estesa a tutti i soggetti	49
FEPA e Revisione Legale	49

4. Fatturazione elettronica: innovazione continua	51
La Fatturazione Elettronica verso la PA: una fotografia oggettiva	51
La Fatturazione Elettronica verso la PA: tra luci e ombre	55
Le auspicabili direzioni di crescita per la Fatturazione Elettronica verso la PA	60
I benefici della digitalizzazione nei processi di relazione cliente-fornitore	65
La diffusione del digitale nelle relazioni cliente-fornitore	68
La Fatturazione Elettronica verso la PA come “innesco” di un’evoluzione digitale per l’intero Sistema Paese	72
Dalla Fatturazione Elettronica “verso la PA” al “B2b”: alcuni cenni sul D.Lgs. 127/2015	75
L’evoluzione digitale: un modello di innovazione continua	77
Appendice - L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione	79
Appendice – La bibliografia	81
4. Fattura elettronica e Professione: chi ha detto che è solamente un documento digitale?	83
Introduzione	83
L’impatto sistemico della fatturazione elettronica	83
La fatturazione elettronica: opportunità, non sempre colta, per i Commercialisti	86
Conclusione	88

PRESENTAZIONE^(*)

La Commissione Informatica dell'Ordine di Milano ha da sempre seguito molto da vicino e con grande attenzione l'evoluzione della "dematerializzazione documentale", locuzione che vuole sinteticamente evocare l'idea di poter sostituire il supporto digitale a quello cartaceo nella gestione dei documenti, preservandone comunque la piena validità giuridica.

Si tratta di materia trasversale e strategica, che coinvolge tutti i settori aziendali, pubblici e privati, e, sempre più pervasivamente anche il singolo cittadino. A livello sovranazionale e nazionale la dematerializzazione è considerata una delle leve più potenti e promettenti per un importante recupero di efficienza, attraverso la drastica riduzione dello *administrative burden*, e di efficacia, grazie al miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della fruibilità dei contenuti documentali.

L'importanza della materia ha indotto la Commissione, ormai diversi anni fa, a costituire uno specifico Gruppo di Lavoro, peraltro disponendo nel proprio organico di Colleghi che fin dall'esordio, tra i primissimi, hanno studiato il fenomeno, hanno pubblicato i risultati della loro ricerca, hanno prodotto una intensa e costante attività formativa per la S.A.F., hanno accumulato esperienza operativa applicativa nel partecipare a progetti di non secondaria rilevanza. A questi, nel tempo, si sono aggiunti, con entusiasmo, vista l'attualità e la prevedibile evoluzione della materia, anche i più giovani.

La costante fluidità ed espansione multidirezionale, del tutto fisiologica, del quadro normativo e degli scenari tecnologici di riferimento, oltretutto in una materia tipicamente interdisciplinare, ha sempre reso estremamente difficile consolidare in pubblicazioni unitarie compendi sistematici ed esaustivi, che potessero durare, nella loro attualità, più di qualche mese. Questo è il motivo per cui gli articoli qui raccolti sono quasi privi di riferimenti bibliografici, compresi quelli relativi agli Autori stessi, e, per lo stesso motivo, il Quaderno assume, se vogliamo, maggior valore.

^(*) A cura di Mauro Cozzoli, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista, Presidente Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano.

Scartata pertanto l'idea di creare un compendio sul "come fare", peraltro di brevissima longevità e necessariamente caratterizzato da approssimazioni dottrinali che non si sono ritenute sostenibili, ci si è piuttosto interrogati, sulla base dell'esperienza consulenziale maturata in anni di attività sul campo, sul "cosa ci viene chiesto", con maggiore costanza, nella nostra veste professionale, che richiede sì risposte applicative, ma fornite sulla base di riflessioni e approfondimenti che conducano a scelte ragionate, spesso da condividere con la committenza e con i vincoli, economici, organizzativi, giuridici, ad essa propri.

Nel fare questo, si è al contempo cercato di esplorare un *range* di argomenti costruito sistematicamente e sufficientemente completo.

Da tale confronto, è emersa una selezione di temi che, nell'insieme, vanno a costituire quella che si ritiene essere una buona base di riferimento, peraltro di più lunga longevità, per il Collega coinvolto in scelte e pareri connessi con la materia:

- conservazione digitale a norma, nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nelle relative regole tecniche (ma anche declinata nel settore contabile-tributario, con una ulteriore specificazione rispetto alla conservazione all'estero), completata da una focalizzazione su un tema molto sentito dagli operatori, quello della sicurezza;
- fatturazione elettronica nei suoi argomenti ancora non del tutto focalizzati, FEPA (fatturazione elettronica verso la P.A.) e sua gestione da parte dello Studio;
- l'evoluzione prossima del quadro normativo, con una attenta disamina del Regolamento eIDAS;
- infine, con il contributo da parte di Autori, che sentitamente ringraziamo, che in ruoli primari gestiscono la ricerca presso gli Osservatori del POLIMI di più attinente focalizzazione, e che già hanno partecipato anche alla formazione della S.A.F., un tentativo di risposta, basato sui risultati della ricerca scientifica, alle domande che ci vengono poste, anche nella nostra veste di esperti di organizzazione aziendale, sugli scenari futuri, sia di sistema, che per la Professione.

Pur essendosi posti l'obiettivo di tentare di conferire spessore dottrinale e scientifico a quanto trattato, non ci si è certo dimenticati dell'istanza applicativa, per cui gli articoli, ove consigliabile o possibile, sono stati corredati da riepiloghi, individuazione di punti di attenzione, *check-list*, o approfondimenti di diretto supporto alla soluzione dei non facili problemi del "come fare".

Mi auguro che questo lavoro intellettuale possa essere per tutti i Colleghi di utile stimolo e pratico utilizzo nella complessa vita dello Studio del professionista moderno.

1. LA “FATTURA ELETTRONICA”: INQUADRAMENTO SISTEMATICO E INDICAZIONI OPERATIVE^(*)

Premessa: normativa e prassi interpretativa commentate

Vengono qui di seguito indicati in grassetto gli estremi abbreviati mediante i quali norme e documenti di prassi commentati con maggiore approfondimento nell’articolo vengono richiamati nel testo.

CAD – Codice dell’amministrazione digitale. - Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Circolare 45E/2005 – Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e contenzioso, Roma, Circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, Oggetto: Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.

Circolare 12E/2013 – Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Roma, Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, Oggetto: Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”. Primi chiarimenti.

Circolare 1/2014 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze/Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 1, Roma, 31 marzo 2014, Oggetto: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.

^(*) A cura di Pietro Luca Agostini, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Coordinatore Gruppo di Lavoro “Dematerializzazione documentale”, Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano ODCEC Milano.

Circolare 18E/2014 – Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Roma, Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, Oggetto: IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione.

Circolare 16E/2015 – Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, Roma, Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, Oggetto: Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

COM(2010)-712 – Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, «Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa», Bruxelles, 2.12.2010 COM(2010) 712 definitivo.

D.Lgs. 52/2004 – Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.

D.Lgs. 127/2015 – Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

D.m.e.f. 23 gennaio 2004 – Ministero dell'Economia e della Finanze, decreto 23 gennaio 2004, Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.

D.m.e.f. 17 giugno 2014 – Ministero dell'Economia e della Finanze, decreto 17 giugno 2014, Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.

D.p.c.m. 13 novembre 2014 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 novembre 2014, Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

D.p.c.m. 3 dicembre 2013 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

D.p.r. 633/72 – Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

D.p.r. 600/73 – Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Direttiva 2001/115/CE – Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

Direttiva 2006/112/CE – Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Direttiva 2010/45/UE – Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Direttiva 2014/55/UE – Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Note esplicative TAXUD – Commissione Europea - Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (TAXUD - Taxation and Customs Union Directorate-General) Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale Unità C1: IVA e altre imposte sulla cifra d'affari, Note esplicative Norme sulla fatturazione dell'IVA (Direttiva 2010/45/UE del Consiglio).

Introduzione

La possibilità di emettere e ricevere fatture in formato elettronico, senza quindi l'obbligo di utilizzo del supporto cartaceo in nessuna fase del ciclo di vita del documento, fu introdotta nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea con la Direttiva 2001/115/CE.

In Italia, il recepimento della direttiva avvenne con l'emanazione del D.Lgs. 52/2004, che andava a modificare, per quanto qui trattato, il testo degli artt. 21 e 39 del d.p.r. 633/72.

Con la promulgazione della Direttiva 2010/45/UE, veniva modificato il quadro precedentemente delineato, rielaborandolo, nella sua forma attuale, all'interno della Direttiva 2006/112/CE, con lo scopo di migliorare la trattazione di alcuni aspetti giuridici ritenuti ostativi alla

pervasiva diffusione della fatturazione elettronica,⁽¹⁾ fortemente voluta dall'Unione Europea, come strumento per un vitale recupero di efficienza e competitività,⁽²⁾ esigenza alla quale la Direttiva 2001/115/CE non era riuscita evidentemente a rispondere nella misura sperata.⁽³⁾

Tuttavia, anche la nuova direttiva non è apparsa risolutiva rispetto ad alcune questioni sistemiche e giuridiche di ostacolo all'adozione della fatturazione elettronica.

Dal punto di vista sistemico, la fatturazione elettronica può esplicare tutti i suoi vantaggi solo nella misura in cui è basata su formati (tracciati) interoperabili che consentano l'elaborazione automatica dei dati della fattura, andando così a eliminare il c.d. "collo di bottiglia" che separa l'integrazione tra il ciclo dell'ordine e il ciclo del pagamento.

La Direttiva 2010/45/UE non si è sostanzialmente occupata di questo aspetto, ammettendo come fatture elettroniche anche file "non strutturati", il cui contenuto non è elaborabile in automatico dai sistemi aziendali e finanziari.⁽⁴⁾

Dal punto di vista giuridico, la gestazione della direttiva è stata travagliata dall'incontro/scontro di impostazioni tipiche dei contesti di *common law* con quelle, basate su una maggior importanza attribuita al formalismo, caratteristiche dei contesti di *civil law*. Il risultato finale ottenuto, più che di compromesso, appare come il frutto di una sovrapposizione, non perfettamente coordinata, di tali visioni, rinvenibile ad esempio nella estrema differenziazione delle modalità di conseguimento dei requisiti di autenticità e integrità, di cui si parlerà più avanti.

⁽¹⁾ Cfr. COM(2010)-712, p. 5: "A causa delle opzioni a disposizione degli Stati membri, le disposizioni legali attualmente in vigore in materia di IVA riguardo alla fatturazione.

⁽²⁾ COM(2010)-712, cit., p. 2: "L'adozione in massa della fatturazione elettronica nell'UE porterebbe a notevoli vantaggi economici e si stima che il passaggio dalla fatturazione su carta a quella elettronica permetterà di risparmiare circa 240 miliardi di euro in sei anni".

⁽³⁾ COM(2010)-712, p. 2: "... in Europa la penetrazione media di mercato della fatturazione elettronica rimane piuttosto bassa ed è attualmente stimata a circa il 5% di tutte le operazioni annuali di fatturazione tra imprese".

⁽⁴⁾ Un deciso cambiamento di impostazione è adesso contenuto nella Direttiva 2014/55/UE, sulla quale si tornerà brevemente in seguito.

Di tutto questo hanno risentito anche i recepimenti nazionali, tra i quali quello italiano,⁽⁵⁾ nonostante il fatto che, per cercare di ovviare a eccessive differenziazioni interpretative, fossero state emanate le Note esplicative TAXUD.⁽⁶⁾

A tali Note si farà frequentemente riferimento nell'articolo, anche perché le stesse, oltre ad essere emanate da una fonte prestigiosa e attendibile e ad avere influenzato fortemente il recepimento italiano, sono anche spesso ampiamente richiamate dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, in particolare dalla Circolare 18E/2014.

E' però opportuno evidenziare che le Note stesse precisano che (pp. 1-2):⁽⁷⁾

– le stesse “Non sostituiscono le indicazioni del comitato IVA o un regolamento di applicazione, che hanno entrambi un proprio ruolo nel processo legislativo”;

– “**Non sono giuridicamente vincolanti** e sono soltanto indicazioni pratiche e informali riguardanti il modo in cui la normativa dell'UE va applicata sulla base delle opinioni della DG TAXUD. Non rappresentano le opinioni della Commissione né la Commissione è vincolata dalle opinioni espresse nel presente documento”;

– “... poiché la normativa sulla fatturazione dell'IVA è basata su una direttiva, ogni Stato membro è responsabile del recepimento delle disposizioni nella legislazione nazionale e della loro corretta applicazione nel proprio territorio”;

– “**Le note non sono esaustive ...**”;

– “**Sono un lavoro in corso:** le presenti note non sono un prodotto finale, ma riflettono la situazione in un determinato momento conformemente alle conoscenze e all'esperienza disponibili. Si prevede che con il tempo la giurisprudenza, gli orientamenti e la prassi del comitato IVA integrino le opinioni espresse nelle note”.

⁽⁵⁾ Cfr. anche Direttiva 2014/55/UE, Considerando (1): “Negli Stati membri esistono e sono attualmente in uso norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti sulla fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per la maggior parte non sono interoperabili tra loro”.

⁽⁶⁾ Cfr. Note esplicative TAXUD, punto “Perché queste note esplicative?»: “... Pubblicate più di un anno prima della data di applicazione della nuova normativa, dovrebbero consentire agli Stati membri di recepirla in maniera più uniforme e di fornire alle imprese le informazioni necessarie per adattarsi in tempo utile alle nuove disposizioni”.

⁽⁷⁾ Il grassetto è nel testo originale. [N.d.R.]

Per quanto qui analizzato, il recepimento della nuova direttiva nella normativa nazionale è avvenuto, come in passato, apportando le necessarie modifiche agli artt. 21 (“Fatturazione delle operazioni”) e 39 (“Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti”) del d.p.r. 633/72 nel testo entrato in vigore dal 1 gennaio 2013.⁽⁸⁾

Il legislatore ha inserito le modifiche conseguenti il recepimento mantenendo sostanzialmente invariata la precedente struttura degli articoli, per cui, a differenza che nella lineare esposizione della Direttiva 2006/112/CE, le regole qui analizzate devono essere estrapolate da commi che si occupano anche di altri aspetti della fatturazione o della conservazione.

Quindi, uno degli scopi principali dell’articolo è di coordinare e di commentare in una visione sistematica tali regole, collegandole ad altre di diretto interesse per quanto trattato, quali, ad esempio, oltre a quelle della Direttiva 2006/112/CE, quelle statuite del d.m.e.f. 17 giugno 2014, dal CAD e dalle relative regole tecniche, dal d.p.r. 600/73, etc., nonché con la prassi più saliente emanata nella materia.

Da tale lavoro vengono poi tratte indicazioni di diretta applicazione operativa: in chiusura dell’articolo tali indicazioni sono ricapitolate come punti di attenzione nelle implementazioni delle procedure di fatturazione.

La definizione di “fattura elettronica”

L’attuale definizione di fattura elettronica ci viene fornita dall’art. 217 della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE, dove viene stabilito che “Ai fini della presente direttiva per ‘fattura elettronica’ s’intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato⁽⁹⁾ elettronico”.

⁽⁸⁾ Art. 1, comma 325, lett. d) e f), legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il testo dell’art. 21, ma non per quanto qui trattato, è recentemente stato modificato dal decreto legislativo del 24/09/2015, n. 158, articolo 31, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016.

⁽⁹⁾ Sul concetto di “formato”, cfr. Note esplicative TAXUD, - A-5, Argomento: integrità del contenuto -: “Con **forma** si intende il tipo di fattura (cartacea o elettronica) e con formato la presentazione della fattura elettronica. Una variazione del formato può consistere, per esempio, nel cambiamento del modo in cui la data viene presentata (per esempio, da gg/mm/aa ad aaaa/mm/gg) o del tipo di file (per esempio, XML)”.

Pertanto, in base al disposto della direttiva, l'elemento fondamentale che qualifica una fattura come elettronica è il fatto che la sua emissione e la sua ricezione, da parte dei soggetti passivi controparti nella transazione, avvenga in formato elettronico. Tuttavia, punto sul quale si tornerà più ampiamente in seguito, è necessario sin da subito precisare che non si può emettere una fattura elettronica senza una qualche forma di accordo in tal senso con il destinatario.

Il testo di recepimento nazionale non si discosta di molto da quello dell'Unione; in d.p.r. 633/72, art. 21, comma 1, infatti leggiamo: "Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; ...". Pertanto, anche il legislatore italiano rimarca, con l'aggiunta di un alquanto pleonastico, ma non del tutto inutile, "qualunque",⁽¹⁰⁾ che ciò che caratterizza necessariamente l'attributo giuridico "elettronica" della fattura è il fatto che la stessa sia stata emessa e ricevuta in formato elettronico.

Ovviamente, sia nel testo dell'Unione, che in quello nazionale, l'oggetto (documento) digitale che si è emesso e ricevuto deve essere una fattura; tale osservazione, dall'apparenza assolutamente banale, è invece basilare e richiede alcune precisazioni.

Infatti, perché un documento possa essere considerato una fattura, lo stesso deve presentare obbligatoriamente una serie di requisiti: oltre a quelli, che potremmo definire "tradizionali", riguardanti il contenuto informativo minimale obbligatorio della fattura, la Direttiva 2010/45/UE ha introdotto nella Direttiva 2006/112/CE, in via generalizzata e quindi indipendentemente dal supporto cartaceo o digitale utilizzato, un altro gruppo di requisiti, che invece la Direttiva 2001/115/CE aveva riservato alla sola "fatturazione elettronica".

Si osserva, tuttavia, che tale distinzione semantica tra "forma" e "formato" proposta dalle Note esplicative TAXUD non viene sempre esattamente rispettata all'interno del documento stesso citato; d'altra parte, la "forma", cartacea o elettronica che sia, dovrà necessariamente assumere un qualche "formato", per cui in più passaggi le Note esplicative TAXUD fanno ad esempio riferimento ad un "formato cartaceo", anche dove, forse, sarebbe stato più corretto parlare di "forma cartacea".

⁽¹⁰⁾ L'aggiunta dell'aggettivo sembra influenzato da quanto precisato in Note esplicative TAXUD - A-2, Argomento: definizione di fatture elettroniche -: "Dovrebbe essere importante non il tipo di formato elettronico della fattura, ma soltanto il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa e ricevuta. In questo modo le fatture elettroniche possono essere inviate e ricevute in un formato e quindi convertite in un altro formato."

I requisiti “A.I.L.” della fattura: autenticità dell’origine (A.), integrità del contenuto (I.) e leggibilità (L.)

Contrariamente alla precedente Direttiva 2001/115/CE, la Direttiva 2010/45/UE, nel modificare nuovamente il testo della Direttiva 2006/112/CE, e sulla base del principio di perfetta equiparazione tra la forma cartacea e elettronica della fattura, richiede esplicitamente che i requisiti di autenticità e integrità vengano conseguiti dalla fattura *tout court*, vale a dire indipendentemente dalla forma.

In altri termini, aspetto alquanto sottovalutato nella lettura della norma e nella pratica operativa, anche la fattura cartacea deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto e, ovviamente, la leggibilità. Il testo dell’articolo 233 della Direttiva 2006/112/CE è, infatti, inequivocabile: “1. L’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. ...”.

Non se ne può che dedurre che la garanzia dei requisiti A.I.L. sia elemento necessario ai fini di quella che, per ora, definiamo come “piena validità” del documento fattura, indipendentemente dal fatto che la stessa sia cartacea o elettronica. Tali requisiti devono essere assicurati dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione (meglio, nel linguaggio del nostro ordinamento, di conservazione) della fattura stessa.

Le definizioni di autenticità e integrità ci vengono fornite dall’art. 233 della Direttiva 2006/112/CE:

- «Autenticità dell’origine» implica la comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura.
- «Integrità del contenuto» implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.”

Né la normativa dell’Unione, né quella nazionale, forniscono una definizione del requisito di leggibilità.

Nel d.p.r. 633/72, art. 21, comma 3, il principio diviene: “... Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura⁽¹⁾ dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; ...”.

⁽¹⁾ Come si noterà, il termine “fattura” non viene aggettivato (come elettronica o cartacea), pertanto deve essere riferito a tutte le fatture, indipendentemente dalla forma (elettronica o cartacea). Tale aspetto non è immediatamente rilevabile nella lettura della norma, la quale, nello stesso comma, alterna indicazioni di carattere generale a indicazioni riguardanti solo la fattura elettronica.

La Direttiva non specifica esplicitamente se si tratti di elementi “costitutivi” del documento fattura, vale a dire se dagli stessi dipenda l’esistenza stessa del documento in quanto fattura, piuttosto che la sua validità ai fini probatori, né si dispone di dottrina e giurisprudenza in merito. In poche parole, il testo della normativa non chiarisce quale sia la conseguenza della mancata assicurazione della sussistenza di tali requisiti e se la stessa sia eventualmente sanabile: in altri termini, non viene esplicitata una specifica “sanzione”.

Deve però propendersi per una rilevanza “costitutiva” di tali requisiti, in base al disposto dell’art. 218 che prevede che “Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”: alla lettera, il legislatore europeo sembra non considerare “fatture” i documenti che non soddisfano, tra gli altri, i requisiti A.I.L.

Si può inoltre osservare che i requisiti vengono richiesti per l’intero ciclo di vita tributario della fattura e che sono requisiti il cui rispetto viene posto in via assolutamente obbligatoria e imperativa; in altri termini, finché la fattura ha una rilevanza giuridica, questa è necessariamente supportata dal possesso dei requisiti A.I.L.

La questione resta tuttavia aperta, se si pensa al caso in cui la fattura soddisfi i requisiti in fase di emissione e ricezione, ma poi, per un qualche motivo, li perda durante il proprio ciclo di vita giuridico-tributario:⁽¹²⁾ la fattura fu regolarmente emessa e ricevuta, ma, nel tempo, si potrebbe non disporre più di un documento adeguato a provare tali fatti. Peraltro, la questione si presta ad ulteriori complicazioni, in quanto è alquanto pacifico che i requisiti A.I.L. debbano essere garantiti da entrambi i soggetti passivi (emittente e ricevente): in poche parole, si tratta di obblighi autonomi, che gravano su ciascuna controparte in via indipendente e separata l’una dall’altra.⁽¹³⁾

⁽¹²⁾ Ad esempio, le Note esplicative TAXUD, - A-5, Argomento: integrità del contenuto -, suggeriscono: “Qualora il soggetto passivo abbia scelto di soddisfare il requisito dell’integrità del contenuto utilizzando una firma elettronica avanzata, quando si effettua la conversione da un formato a un altro la modifica deve essere registrata in una pista di controllo”.

⁽¹³⁾ Cfr., Note esplicative TAXUD, - A-4, Argomento: Autenticità dell’origine -: “L’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria per il soggetto passivo che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi e per il soggetto passivo che effettua la fornitura o la prestazione. Entrambi possono assicurare l’autenticità dell’origine indipendentemente l’uno dall’altro”.

Tuttavia, a questo punto, può sorgere legittima una domanda che riguarda il fatto se il destinatario di una fattura abbia titolo o meno a opporre eccezioni all'emittente circa il rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti A.I.L.. Si pensi ad esempio al caso in cui l'emittente, anche accidentalmente, abbia utilizzato un certificato di firma scaduto o revocato, oppure al caso in cui al destinatario non sia chiaro, o non gli sia stato opportunamente esplicitato, il rapporto tra il soggetto firmatario e il soggetto emittente.⁽¹⁴⁾

Di tutte queste, e altre, questioni si deve tenere conto a livello operativo e mediante una attenta progettazione e implementazione dei sistemi di fatturazione (in uscita e in entrata) è possibile, e doveroso, circoscriverne le eventuali conseguenze, facendo in modo di limitarle a casistiche meramente accidentali e imprevedibili.

Ovviamente, in particolare per la fatturazione elettronica, se vengono pre-concordate le modalità per ottemperare ai requisiti, entrambe le parti ne trarranno vantaggio, giuridico e operativo. Nello specifico, anche se in linea di principio i due soggetti passivi potranno in ogni caso conseguire l'adempimento seguendo modalità differenti, nel caso l'emittente utilizzi strumenti giuridicamente portabili, quali la firma elettronica, qualificata o digitale, e formati dei file leggibili, gli stessi potranno essere riutilizzati anche dal ricevente.

Cfr., ancora, Note esplicative TAXUD, - A-5, Argomento: integrità del contenuto - : "Il contenuto della fattura di cui deve essere garantita l'integrità è quello definito nella direttiva IVA.

L'integrità del contenuto di una fattura è obbligatoria per il soggetto passivo che effettua la fornitura o la prestazione e per il soggetto passivo che riceve la fornitura o la prestazione. Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperano a tale obbligo indipendentemente l'uno dall'altro o possono decidere insieme di farlo, per esempio, attraverso una determinata tecnologia come la trasmissione elettronica di dati o la firma elettronica avanzata, al fine di garantire che il contenuto resti invariato".

⁽¹⁴⁾ Nella normativa francese, ad esempio, è previsto espressamente che il destinatario debba procedere ad alcune verifiche riguardanti la firma elettronica; cfr., article 96 F bis de l'Annexe III au Code Général des Impôts: "L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts:

« 1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique;

« 2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique;

« 3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.»".

Le modalità di conseguimento dei requisiti A. e I. sono assolutamente libere. Quelle proposte dalla Direttiva devono essere considerate come mere esemplificazioni,⁽¹⁵⁾ avendo il soggetto passivo facoltà di adottarne altre.

Lo stesso principio vale anche in relazione a quanto disposto dalla normativa nazionale (d.p.r. 633/72, art. 21, comma 3): "... autenticità dell'origine ed integrità del contenuto⁽¹⁶⁾ possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. ...".

E' evidente che "le piste di controllo" o "i sistemi di controllo di gestione" sono metodologie utilizzabili sia per le fatture cartacee, che per quelle elettroniche; le altre esemplificazioni, rinvenibili sia nella normativa dell'Unione che in quella nazionale, sono invece applicabili solo alle fatture elettroniche.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2006/112/CE, Articolo 233, comma 1 e comma 2: "... Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi." ... "Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

- a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;

- b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati."

⁽¹⁶⁾ La normativa tributaria nazionale non fornisce una definizione di autenticità e integrità; tali definizioni devono quindi essere mutuare dal già citato Articolo 233 della Direttiva 2006/112/CE.

E' quindi opportuno puntualizzare, anche ai fini operativi, che non necessariamente una fattura elettronica presenta la sottoscrizione elettronica, qualificata o digitale, né l'unica alternativa alla sottoscrizione elettronica per garantirne A. e I. è la trasmissione mediante sistemi E.D.I..⁽¹⁷⁾

Il requisito di "leggibilità" (L.)

Per quanto riguarda il requisito di "leggibilità", come già ricordato, la normativa - né dell'Unione, né nazionale - non fornisce una specifica definizione.

Può quindi essere utile riferirsi alla interpretazione fornita sul punto dalle Note Esplicative TAXUD, - A-6, Argomento: leggibilità -.⁽¹⁸⁾ Per quanto riguarda la fattura elettronica, i punti salienti di tale interpretazione possono essere così ricapitolati:

⁽¹⁷⁾ Cfr. anche Circolare 12E/2013, punto 6.2 "La fattura elettronica": "... tali requisiti possono ora essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del contribuente, conformemente a quanto prescritto in materia dalla Direttiva 2006/112, art. 218 che prevede che gli Stati membri "... accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo".

Si tratta di modalità che, sebbene non predeterminate dalla norma, debbono comunque garantire l'integrità e la leggibilità del documento, nonché l'autenticità della sua origine dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione".

⁽¹⁸⁾ **Ibidem:** "Con leggibilità di una fattura si intende che la fattura è leggibile per l'uomo. Deve restare tale fino al termine del periodo di archiviazione. La fattura deve essere presentabile in uno stile in cui tutti i contenuti relativi all'IVA della fattura siano chiaramente leggibili, su carta o su schermo, senza richiedere un eccessivo sforzo di analisi o di interpretazione, per esempio i messaggi EDI, i messaggi XML e altri messaggi strutturati nel formato originale non sono considerati leggibili per l'uomo (possono essere considerati tali dopo un processo di conversione – cfr. di seguito). Per le fatture elettroniche, si ritiene soddisfatta questa condizione se la fattura può essere presentata su richiesta entro un termine ragionevole e senza indugio come previsto dall'articolo 245, paragrafo 1, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa. Deve essere possibile verificare le informazioni del file elettronico originale e quelle del documento leggibile presentato in modo da controllare che non siano state alterate. Per garantire la leggibilità, in tutto il periodo di archiviazione deve essere disponibile un visualizzatore adeguato e affidabile per il formato elettronico delle fatture. La leggibilità di una fattura elettronica dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione può essere garantita in qualsiasi modo, tuttavia la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 233, paragrafo 2, non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità."

- la fattura deve essere chiaramente leggibile per l'uomo, senza un eccessivo sforzo di analisi o interpretazione;
- ad esempio, i messaggi EDI e XML, nel loro formato originale, non sono considerati leggibili;
- non è considerato necessario che il messaggio originale sia di per sé leggibile; è tuttavia necessario che sia possibile rendere leggibile il contenuto della fattura in ogni momento, anche mediante conversione (ad esempio tramite un visualizzatore adeguato e affidabile), dal momento della sua emissione fino al termine della sua conservazione;
- deve essere sempre possibile verificare la corrispondenza del contenuto del file originale con quelle del documento leggibile.

Nella pratica, le soluzioni adottate possono essere diverse, ma quelle più diffuse sono sostanzialmente due, utilizzate anche congiuntamente, vale a dire una associazione stabile del messaggio originale non leggibile ad un file .pdf (meglio se PDF/A), che ne riporta in contenuto in un layout chiaramente leggibile, e l'uso di "fogli di stile" (*CSS - Cascading Style Sheets*)⁽¹⁹⁾ o, comunque, di appositi programmi di visualizzazione.

Una volta versata la fattura in un sistema di conservazione digitale a norma, nell'attuale ordinamento giuridico nazionale, la responsabilità di garantire nel tempo la leggibilità del documento informatico conservato viene posta, ai sensi del CAD e delle relative regole tecniche, in capo al responsabile della conservazione.

Tuttavia, anche in relazione alla estensione (rispetto alla cadenza almeno quindicinale prevista dall'abrogato d.m.e.f. 23 gennaio 2004) del termine per la chiusura del processo di conservazione digitale a norma concessa dal d.m.e.f. 17 giugno 2014, si deve prestare attenzione alla garanzia del requisito di leggibilità, così come pure alla preservazione di ogni altro elemento richiesto per la validità giuridica del documento informatico, nel periodo intercorrente tra l'emissione della fattura elettronica e il suo versamento al sistema di conservazione digitale a norma: peraltro è importante sottolineare che il ciclo di vita del documento durante tale periodo deve adesso essere gestito anche in coordinamento con le indicazioni del d.lgs. 13 novembre 2014, entrato in vigore l'11 febbraio 2015.

⁽¹⁹⁾ Per quanto riguarda questi ultimi è comunque necessario verificarne costantemente nel tempo la compatibilità con i browser utilizzati e la loro evoluzione.

La condizione per ricorrere alla fattura elettronica: l'accordo o accettazione

In relazione alla possibilità di utilizzare la fattura elettronica, la direttiva pone una precisa condizione (Direttiva 2006/112/CE, Articolo 232): “Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.”

La motivazione di tale condizione è evidente ed è rimasta fundamentalmente immutata nel passaggio dalla direttiva 2001/115/CE⁽²⁰⁾ alla direttiva 2010/45/UE: innanzitutto, il destinatario deve possedere gli strumenti tecnologico-organizzativi per ricevere e gestire una fattura in forma elettronica. Aldilà del possesso della infrastruttura telematica, degli strumenti hardware e software necessari, si tratta anche di progettare, organizzare e attivare procedure di presidio e manutenzione costante della ricezione elettronica.⁽²¹⁾

Ma vi sono da prendere in considerazione anche questioni più strettamente giuridiche.

In generale, di per sé, un indirizzo elettronico non è un indirizzo di domiciliazione per la ricezione di fatture. Tale tipo di domiciliazione deve quindi essere elettiva e esplicitamente dichiarata alla controparte. Come nel mondo cartaceo non si potrebbe considerare regolarmente emessa una fattura spedita a un indirizzo non corretto (come pure consegnata a un soggetto non legittimato a ricevere), così nella trasmissione elettronica non si configurerebbe come corretta una emissione verso un indirizzo telematico non congruente.

Sussistono altre questioni che devono essere regolate tra le controparti: accordo sui formati, gestione di errori e malfunzionamento nei sistemi di trasmissione/ricezione, responsabilità per gli stessi, durata dell'accordo, variazioni, etc.

⁽²⁰⁾ La Direttiva 2001/115/CE prevedeva, all'art. 2, lettera c): “Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, per via elettronica.”

⁽²¹⁾ Cfr. anche Note esplicative TAXUD, - A-3, Argomento: accordo del destinatario -: “La menzione specifica che il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario trova la sua ragione di essere principalmente nei requisiti tecnici necessari per ricevere una fattura elettronica o nella capacità del destinatario di assicurare l'autenticità, l'integrità e la leggibilità, in quanto si tratta di aspetti per i quali occorre essere preparati e che non esistono per le fatture cartacee.”

Quindi, per tutta una serie di motivi, tecnologici e giuridici, risulta evidente che l'accordo di trasmissione/ricezione venga opportunamente e, in via anticipata, regolato tra le parti.

Dal lato emittente, il punto giuridico fondamentale è far sì che il soggetto passivo consegua la certezza di aver adempiuto in via liberatoria all'obbligo di emissione entro i termini stabiliti dalla legge.

Infatti, l'attenta lettura del testo della direttiva appare inequivocabile.

Innanzitutto si parla di "subordinazione", quindi, evidentemente, di una pre-condizione essenziale ai fini della possibilità di utilizzo della procedura: a parere di chi scrive, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, non si può quindi ricorrere alla fattura elettronica senza un qualche preventivo accordo con la controparte.

La normativa di recepimento nazionale, sulla base di quanto interpretativamente indicato dalle Note esplicative TAXUD,⁽²²⁾ ha modificato il termine accordo, con il termine "accettazione" (d.p.r. 633/72, art. 21, comma 1): "... il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'**accettazione** da parte del destinatario. ..."

La modificazione del termine (rimanendo invariato il concetto di "subordinazione del ricorso") potrebbe anche essere considerata neutrale: tuttavia, così non è, in relazione alle conseguenze che, in via interpretativa se ne sono tratte, ad esempio nella Circolare 18E/2014.⁽²³⁾ Tale

⁽²²⁾ Cfr. - A-3, Argomento: accordo del destinatario -: "Tenuto conto che le fatture cartacee e quelle elettroniche devono ricevere lo stesso trattamento, l'accettazione di una fattura elettronica da parte del destinatario può essere determinata in modo analogo a quello in cui una fattura cartacea può essere considerata accettata dal destinatario. Può trattarsi di un'accettazione scritta, sia essa formale oppure no, o di un tacito accordo attraverso, per esempio, la trattazione o il pagamento della fattura ricevuta".

Tale precisazione si presta in effetti a una lettura distorta. Il parallelismo con la fattura cartacea non appare sul punto convincente. Una fattura cartacea può eventualmente non essere accettata (e, comunque, nei casi previsti dalla normativa, darà luogo ad una nota di variazione) in relazione al contenuto e non alla forma cartacea; la direttiva riferisce invece l'accordo per il ricorso alla fattura elettronica alla forma di questa e non al suo contenuto tributario o sostanziale.

⁽²³⁾ Cfr. Circolare 18E/2014, 1.1 Definizione: "... Inoltre, l'articolo 21 nella sua nuova formulazione prevede che "il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario". A tal proposito, si precisa che il termine accettazione riprende le indicazioni delle Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE e non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti.

impostazione interpretativa non appare, a chi scrive, del tutto convincente, in quanto:

- distorce la lettera del testo della direttiva, come anche quello della norma nazionale, contraddicendo la ratio stessa delle motivazioni che hanno dato origine all’inserimento della condizione, espressa come subordinazione, della possibilità stessa di utilizzare fatture elettroniche;⁽²⁴⁾
- introduce un concetto del tutto estraneo all’ordinamento tributario: questo infatti prevede un obbligo di corretta emissione (con efficacia liberatoria per il soggetto passivo), indipendente da una posteriore “accettazione”, anche per fatti concludenti, del destinatario;
- in altri termini, l’emittente deve essere certo di aver correttamente e tempestivamente emesso la fattura, indipendentemente da una (successiva) non accettazione o rifiuto della stessa;
- fatti concludenti, quali il pagamento, sui quali basare la verifica di corretta emissione, possono avvenire, *se avvengono*, molto tempo dopo il decorso del termine giuridico di emissione;
- altri fatti ritenuti concludenti, quali la registrazione della fattura da parte del ricevente, sono ignoti all’emittente;
- la ricezione stessa (prima del pagamento) potrebbe rimanere del tutto ignota all’emittente;
- anche una ricezione “fisica” correttamente avvenuta presso un qualche indirizzo telematico del destinatario, non formalmente eletto come indirizzo di fatturazione, potrebbe essere considerata giuridicamente del tutto irrilevante.

⁽²⁴⁾ Il termine “accettazione” è stato adottato ad esempio anche in Francia, ma qui non si è eliminato il carattere preventivo della stessa rispetto alla trasmissione o messa disposizione. Cfr. *Code général des impôts, Article 289, 5-VI: “Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.”*

Nel testo francese, quindi, invece di utilizzare il termine generico “ricorso”, viene inequivocabilmente chiarito, direi con estrema lucidità e trasparenza espressiva, che la fattura elettronica non può essere nemmeno trasmessa o messa a disposizione (mediante appoggio a server) e, di conseguenza, emessa, senza l’accettazione del destinatario: in questo modo viene evitato di creare dubbi se l’emissione sia avvenuta o meno.

Comunque è chiaro che ad un invio di una fattura elettronica al quale il destinatario risponda, sempre ammesso che si senta tenuto a farlo, con un rifiuto del processo utilizzato, potrebbe corrispondere a una mancata emissione e, quindi, configurare fattispecie sanzionabile in capo al mancato o tardivo emittente.

Tutte le considerazioni di cui sopra, come quelle già esplicitate nei precedenti paragrafi, evidentemente suggeriscono, sia livello giuridico che a livello operativo, che le procedure di fatturazione elettronica vengano adottate solo a seguito di un esplicito e dettagliato accordo preventivo: risulta anche chiara, per quanto ciò non sia previsto come obbligo normativo, l'assoluta opportunità di una corretta formalizzazione di tale accordo.

L'art. 39 e la conservazione delle "fatture create in formato elettronico"

Tutto quanto sopra esposto e commentato ha evidenti riflessi sulla corretta gestione di una delle procedure di dematerializzazione documentale che ha avuto maggior diffusione in Italia, prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A., vale a dire la c.d. fatturazione elettronica asimmetrica, procedura che prevede che la fattura sia dematerializzata solo dal lato dell'emittente e rimanga analogica (cartacea) per il destinatario.

Nel contesto nazionale, tale procedura si è diffusa, a partire dal 2004, basandosi sul testo dell'art. 39 del d.p.r. 633/72 precedente al recepimento della direttiva 2010/45/UE, vale a dire come configurato dal d.lgs 52/2004; in particolare, il comma 3 prevedeva che: "... Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. ..."

A seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE, il testo dell'articolo, per la parte che qui stiamo analizzando, è stato modificato come segue: "... Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. ...".

Innanzitutto, si deve osservare che il legislatore nazionale ha mantenuto l'obbligo di conservazione in modalità elettronica delle fatture

elettroniche, obbligo che, in effetti, la direttiva 2006/112/CE prevede come opzionale.⁽²⁵⁾

Se al legislatore nazionale fosse stato indifferente un collegamento tra la fattura elettronica e la sua modalità di conservazione, non avrebbe esercitato tale opzione, per cui, a livello interpretativo, la questione deve essere trattata in maniera attenta e approfondita, anche per le non secondarie conseguenze che la stessa può assumere a livello operativo.

E' allora chiaro che la nuova definizione di "fattura elettronica"⁽²⁶⁾ inserita nella Direttiva 2010/45/UE, così come nel testo di recepimento nazionale, ha messo in difficoltà la sostenibilità giuridica delle procedure che utilizzavano la fattura elettronica in modalità asimmetrica, basate sul combinato disposto dei precedenti testi degli artt. 21 e 39 del d.p.r. 633/72, nel tempo avvallate dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate anche nel caso l'esemplare del destinatario venisse trasmesso in via telematica (questa assimilata a una trasmissione cartacea sulla base di costante prassi dell'Agenzia delle Entrate, anche antecedente al recepimento della Direttiva 2001/115/CE).

La Circolare 18E/2014 è intervenuta sull'argomento, proponendo un lodevole, vista l'importanza e la diffusione della procedura, tentativo di "salvataggio" della fattura elettronica asimmetrica. Tuttavia, le motivazioni giuridiche poste alla base dell'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate non appaiono del tutto convincenti, in quanto fondamentalmente imperniate su una estensiva accezione del concetto di "accettazione", già più sopra commentata,⁽²⁷⁾ e basandosi più su una

⁽²⁵⁾ Cfr. Direttiva 2006/112/CE, articolo 247: "2. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'articolo 233".

⁽²⁶⁾ In direttiva 2001/115/CE il concetto di "fattura elettronica" non era presente, in quanto si parlava di fatture "trasmesse per via elettronica". La "fattura elettronica" era quindi un concetto di diritto meramente nazionale e sullo stesso si basava il testo dell'art. 39 del d.p.r. 633/72; oggi, invece, la "fattura elettronica" è un istituto del diritto dell'Unione.

⁽²⁷⁾ Si è già visto che, sin dall'esordio, la Circolare 18E/2014 affronta tale questione, ammettendo la possibilità che la fattura sia elettronica solo in capo all'emittente. Data l'importanza dell'argomento, il documento di prassi ritorna sul punto

motivazione teleologica (“anche al fine di non creare vincoli alla diffusione della fatturazione elettronica”), che strettamente giuridica. Peraltro anche tale motivazione non è convincente perché appunto non si favorisce la diffusione della fattura elettronica, ma solo una conservazione digitale dell’esemplare dell’emittente, peraltro comunque possibile, a scapito della diffusione della conservazione digitale presso il destinatario. La diffusione della fattura elettronica ha in effetti ben altri obiettivi sistemici, oggi chiaramente delineati nella già citata Direttiva 2014/55/UE.

Innanzitutto, aspetto fondamentale, si osservi che, anche nel caso si condividesse l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, questa è riferita soltanto a fatture elettroniche trasmesse (e quindi ricevute) per via elettronica, non prendendo la circolare in considerazione le procedure, che prevedono l’invio della fattura in forma cartacea: in altri termini, la Circolare 18E/2014 fondamentalmente non si occupa della consegna o la spedizione in forma cartacea al destinatario di fatture configurate come elettroniche presso l’emittente: d’altra parte, mancando la trasmissione / ricezione in formato elettronico, le fatture non potrebbero essere considerate fatture elettroniche.

Inoltre, la Circolare 18E/2014, nell’affermare, peraltro in astratto correttamente, che “È evidente che la stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell’articolo 23 del CAD”, sembra non tenere in considerazione il fatto che l’art. 23, comma 2, del CAD prevede anche che “Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

anche più avanti; cfr. 1.5 Conservazione della fattura elettronica: “... Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di “accettare” tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la leggibilità – invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare la fattura come “elettronica” (pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione). È evidente che la stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell’articolo 23 del CAD. Va peraltro precisato che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, all’emittente non è impedito di procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di A.I.L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Se, quindi, si ritiene che la normativa speciale (art. 39 del d.p.r. 633/72) obblighi alla conservazione dell'originale elettronico ricevuto, la sua stampa su carta non farebbe venire meno tale obbligo, a meno che non si voglia applicare il comma 1, dell'art. 23 del CAD, il quale tuttavia prevede l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale della conformità, in tutte le sue componenti, della copia all'originale, procedura a livello pratico non certo applicabile, per evidenti motivi economici e procedurali, ai processi di fatturazione.

Peraltro, il comma 2 dell'art. 23 del CAD, prevede che copie ed estratti analogici del documento informatico debbano essere "conformi alle vigenti regole tecniche". Tuttavia le regole tecniche che sembrerebbero di diretto riferimento per l'argomento, il d.p.c.m. 13 novembre 2014, non trattano tale questione.⁽²⁸⁾

Inoltre non si può non considerare il contesto giuridico generale e speciale nel quale ci si colloca, peraltro espressamente richiamato dal d.m.e.f. 17 giugno 2014.⁽²⁹⁾ E' appena il caso di ricordare che il disposto dell'art. 2214 del Codice Civile prevede che l'imprenditore deve conservare la copia delle fatture spedite e l'**originale** di quelle ricevute.⁽³⁰⁾

⁽²⁸⁾ Alquanto stranamente, ma si tratta di una incongruenza che dovrebbe opportunamente essere sanata, il D.Lgs. 13 novembre 2014 nel titolo non cita l'art. 23 del CAD, mentre all'art. 2, "Oggetto e ambito di applicazione", comma 1, si afferma che "1. Il presente decreto detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito Codice".

Si ricorda, incidentalmente, che l'art. 23-ter del CAD è riferito, anche per quanto riguarda la formazione di copie analogiche di documenti informatici, ai soli documenti amministrativi (vale a dire riferiti alla Pubblica Amministrazione). Vedi anche Circolare AgID n. 62 del 30 aprile 2013 "Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD".

⁽²⁹⁾ Cfr. art. 3, comma 1: "I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; ...".

⁽³⁰⁾ Alla lettera: "... conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite."

Come noto, il concetto, con una lieve, ma significativa, variazione (“fatture emesse” in luogo di “fatture spedite”) si ritrova anche dall’art. 22 del d.p.r. 600/73: “Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, **gli originali** delle lettere, dei telegrammi e **delle fatture** ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.”

In breve, in tale contesto, asserire che sia sufficiente conservare una copia “libera”, peraltro “auto-prodotta”,⁽³¹⁾ della fattura ricevuta appare problematico e non conforme a costante giurisprudenza nazionale,⁽³²⁾ la quale, peraltro, non può che confermare la specialità, la prevalenza e l’inderogabilità della legge tributaria (in particolare, dell’art. 22 del d.p.r. 600/73) rispetto all’ordinario regime civilistico di validità della copia, peraltro già vigente il CAD.

Fattura “creata in formato elettronico” e consegnata o spedita in forma cartacea

Conviene, a questo punto, analizzare separatamente il caso in cui l’emittente consegna o spedisca la fattura (predisposta in forma elettronica) in forma cartacea da quello in cui la trasmetta in forma elettronica.

⁽³¹⁾ Anche nel senso che la copia non sarebbe supportata da una dichiarazione di conformità dell’emittente.

⁽³²⁾ Cfr., ad esempio, sulla deducibilità dei costi, Cassazione, sez. Tributaria, 25 febbraio 2009, n. 4502 (stralcio: “L’obbligo di conservare la documentazione originale, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, è norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civile, che equipara la copia all’originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformità (art. 2712 c.c.). La diversità della disciplina trae origine dalla tendenziale indisponibilità del rapporto tributario e del suo regime probatorio”) e, sulla detraibilità dell’I.V.A., Cassazione, sez. trib., 24 giugno 2011, n. 13943 (stralcio: “Il giudice a quo, tuttavia, erroneamente inverte l’onere della prova ritenendo che competeva all’ufficio colmare le lacune probatorie della controparte verificando l’effettiva regolarità e veridicità delle fatture e l’esistenza delle sedi non denunciate. Tanto è in palese contrasto sia con il disposto dell’art. 2697 c.c. in materia del riparto dell’onere della prova, sia con le disposizioni specifiche di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, che, regolando la materia della detraibilità dei costi, impongono sia la conservazione delle fatture in originale (art. 39) che le modalità di denuncia dell’inizio e della variazione dei vari elementi - tra cui le sedi - dell’attività (art. 35)”.)

La soluzione alla questione della consegna o della spedizione in forma cartacea di fatture che l'emittente ha "creato" in elettronico, con la più che comprensibile intenzione di non stampare il proprio esemplare, deve essere ricercata nel passaggio del comma 3 dell'art. 39 del d.p.r. 633/72 che recita: "... Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. ...".

E' infatti evidente come qui il legislatore stia parlando di fatture che non sono fatture elettroniche, essendosi occupato di queste, come visto, nel periodo appena precedente dello stesso comma.⁽³³⁾

Non può quindi che riferirsi, innanzitutto, a fatture emesse in forma cartacea. Che le fatture cartacee ("e quelle cartacee") fossero e siano conservabili elettronicamente, ovviamente adottando le procedure previste, prima dal d.m.e.f. 23 gennaio 2004, adesso dal d.m.e.f. 17 giugno 2014, in particolare quelle previste dai rispettivi artt. 4 di entrambi i decreti, è del tutto pacifico e tale possibilità può essere sfruttata dall'emittente e dal destinatario delle fatture, indipendentemente l'uno dall'altro.⁽³⁴⁾ Tali procedure, comunque a loro volta "incardinate" nelle disposizioni generali del CAD, oggi come anche declinate dal d.lgs. 13 novembre 2014, servono appunto a garantire la conformità della copia informatica all'originale cartaceo e ammettono espressamente la possibilità di distruggere l'originale cartaceo.⁽³⁵⁾

Rimane da comprendere che cosa intenda esattamente il legislatore per "fatture create in formato elettronico". Innanzitutto è ovvio che si stia riferendo esclusivamente alla sfera del soggetto passivo emittente, vale a dire del soggetto che "crea" la fattura. Il termine "creare", riferito alla fattura, non è espressione propria dell'ordinamento tributario nazionale, e, quindi non è possibile trovare altri riferimenti normativi che ce ne spieghino con esattezza il significato.⁽³⁶⁾

⁽³³⁾ "Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità ...".

⁽³⁴⁾ Si osservi che per il caso trattato si dispone di normativa tributaria (quindi speciale), la quale esplicitamente ammette la possibilità di convertire la forma cartacea dell'originale, in quella elettronica della copia.

⁽³⁵⁾ Cfr. d.p.c.m. 17 giugno 2014, art. 4, comma 3: "3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi".

⁽³⁶⁾ In Direttiva 2006/112/CE, il termine "creare" viene utilizzato a proposito della firma elettronica, ma non della fattura.

Vista la “simbiosi” tra il nostro testo di recepimento della Direttiva 2010/45/UE e le Note esplicative TAXUD, non possiamo che pensare che il termine “creare” sia utilizzato in maniera simile e che, quindi, sia riferito all’attività di formazione del documento fattura **antecedente** all’emissione della stessa, fase del ciclo di vita del documento tradizionalmente estranea alla sfera giuridica dell’ordinamento tributario.⁽³⁷⁾

Si sta dunque parlando di un soggetto emittente che ha creato (o formato, o predisposto) il documento, che poi consegnerà o spedirà su carta, mediante uno strumento informatico – attività peraltro ormai del tutto ordinaria.

Se, oltre all’esemplare del destinatario, il soggetto emittente stampasse anche il proprio esemplare, l’inserire nella normativa il concetto di “fatture create in formato elettronico” sarebbe pleonastico, dal momento che risulterebbe del tutto sufficiente riferirsi a fatture cartacee.

Perché, dunque, alla puntualizzazione del legislatore possa essere attribuito un qualche significato logico-sistematico, non può che ipotizzarsi che la norma stia ammettendo che l’esemplare del soggetto emittente, creato in forma elettronica, **pur non essendo una fattura elettronica**, possa non essere stampato; vale a dire che in luogo della stampa del proprio esemplare e della sua conservazione in tale forma, la norma sembra consentire che il soggetto emittente possa conservare direttamente in forma elettronica il proprio esemplare “creato” in tale forma (il quale, concettualmente, non sarebbe altro che la “matrice” del documento stampato e inviato al destinatario).

Ostativa a tale lettura potrebbe essere considerata la disposizione dell’art. 21 comma 4, “La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte.”

⁽³⁷⁾ Cfr. Note esplicative Taxud, - A-2, Argomento: definizione di fatture elettroniche -: “Secondo la definizione, non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere considerate una ‘fattura elettronica’. **Le fatture create in formato elettronico**, per esempio tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, ma inviate e ricevute su carta non sono fatture elettroniche. D’altro canto, le fatture create in formato cartaceo, scannerizzate, inviate e ricevute tramite posta elettronica possono essere considerate fatture elettroniche. Dovrebbe essere importante non il tipo di formato elettronico della fattura, ma soltanto il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa e ricevuta. In questo modo le fatture elettroniche possono essere inviate e ricevute in un formato e quindi convertite in un altro formato.”

Aldilà del fatto che non si comprende del tutto perché la compilazione in duplice esemplare sia ancora oggi riferita solo alla fattura cartacea, quando nell'ordinamento giuridico è ormai stabilizzato il concetto di duplicato informatico,⁽³⁸⁾ la domanda da porsi è se l'art. 39 del d.p.r. 633/72 stia delineando una eccezione al comma 4 dell'art. 21 dello stesso decreto, il quale comunque resta applicabile in senso generale, sia per i casi in cui si proceda a compilazione manuale o dattiloscritta di una fattura cartacea, sia per i casi in cui chi crea una fattura in forma elettronica decide di stamparla, emetterla e conservarla in forma cartacea.

A parere di chi scrive, la risposta non può che essere affermativa, vale a dire che il legislatore ammette la possibilità di avere una fattura cartacea stampata e consegnata/spedita su tale supporto in un unico esemplare, mentre l'esemplare dell'emittente può non transitare per la fase cartacea, senza che comunque l'assenza di stampa lo configuri come una fattura elettronica, cosa che peraltro sarebbe impossibile, visto che non viene trasmessa e ricevuta in tale forma.

Ci si può domandare se tale impostazione sia compatibile con il quadro giuridico di riferimento dell'Unione in tema di fattura elettronica. Anche in questo caso, la risposta appare affermativa, nel senso che la procedura prevista dall'art. 39 è una procedura di conservazione e non riguarda l'istituto giuridico della fattura elettronica, impostazione adottata, ad esempio, anche nella normativa francese.⁽³⁹⁾ Peraltro:

– per quanto riguarda la forma cartacea, il legislatore non ha esercitato l'opzione prevista dal già citato art. 247 della direttiva 2006/112/CE;

⁽³⁸⁾ Cfr. CAD, art. 1 “Definizioni”: “i-*quinquies*) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;”. Chiaramente chi “compila” una fattura elettronica ne compila un solo esemplare (anche se non è detto che necessariamente sia così) ed è l'azione della trasmissione che lo duplica, lasciandone (almeno) un esemplare nella memoria dei sistemi dell'emittente e trasmettendone un esemplare al destinatario.

⁽³⁹⁾ Cfr. *Instruction 3 E-1-07 N° 4 du 11 Janvier 2007 [BOI 3E-1-07]*, dove viene infatti esplicitato che la procedura non rientra tra quelle di fatturazione elettronica previste dalla normativa francese in conformità alla direttiva 2006/112/CE (“6. *En revanche, les présents commentaires ne concernent pas les factures de ventes transmises par voie électronique au sens de l'article 289-V du CGI (signature électronique) ou de l'article 289 bis du même code (EDI) qui doivent être conservées et stockées selon les modalités décrites dans l'instruction 3 CA n° 136 du 7 août 2003, n° 324 et suivants.*”).

– comunque, come già ricordato, l'emittente potrebbe convertire in qualsiasi momento in forma elettronica il proprio esemplare della fattura cartacea, utilizzando la procedura prevista dall'art. 4 del d.m.e.f. 17 giugno 2014;

– apparirebbe assurdo e antieconomico⁽⁴⁰⁾ obbligare l'emittente, intenzionato a conservare in forma elettronica il proprio esemplare, a passare attraverso la stampa cartacea della fattura per poi ottenerne (ad esempio mediante scansione) un esemplare sostanzialmente identico da mandare in conservazione digitale.

Stabilito che l'esemplare elettronico dell'emittente non è una fattura elettronica, rimane la questione di come qualificare giuridicamente tale documento, aspetto non irrilevante ai fini di una sua corretta archiviazione e conservazione. Prima di affrontare brevemente tale tema, bisogna ricordare, incidentalmente, che, trattandosi comunque di una fattura, dovranno essere garantiti i requisiti A.I.L. dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Nel tornare alla questione principale, bisogna anche ricordare che la fattura assume rilevanza tributaria nel momento in cui viene emessa, essendo irrilevante una sua mera creazione o formazione o predisposizione, che dir si voglia, confinata esclusivamente nella sfera giuridica dell'emittente.⁽⁴¹⁾ Tale rilevanza viene infatti assunta con la consegna o spedizione dell'esemplare cartaceo.

Se, dunque, ciò che deve essere conservato dall'emittente è la copia della fattura emessa, nel caso in esame, l'esemplare che resta nella sfera dell'emittente deve essere configurato innanzitutto come un documento informatico, il quale non può che assumere, a seconda dei casi, valore di copia informatica o di copia per immagine dell'originale cartaceo emesso. In poche parole, si torna nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del d.m.e.f. 17

⁽⁴⁰⁾ Si è comunque consapevoli che non sia del tutto corretto, dal punto di vista della ermeneutica, introdurre una motivazione teleologica a supporto di una interpretazione strettamente giuridica.

⁽⁴¹⁾ L'irrilevanza ha sicuramente effetto contro il soggetto passivo, che non potrebbe giustificare una mancata o tardiva emissione sulla base di una tempestiva predisposizione ("creazione") della fattura. Il rinvenimento di una bozza di fattura presso il soggetto passivo, comunque irrilevante ai fini dell'emissione, potrebbe eventualmente assumere un valore indiziario circa una qualche irregolarità nella fatturazione.

giugno 2014, da coniugare con quanto disposto dall'art. 22 del CAD e, quindi, dal d.p.c.m. 13 novembre 2014, in particolare, ma non solo, all'art. 4.

Questa lettura, per essere conforme all'art. 22 del CAD, presuppone che l'originale dalla fattura si sia formato in cartaceo al momento dell'emissione, il che appare congruente con il concetto tributario, desumibile anche dal citato art. 22 del d.p.r. 600/73, secondo il quale la fattura assume rilevanza giuridica con l'emissione.

Se, invece, si ritenesse che la creazione o formazione della fattura assuma una qualche rilevanza giuridica indipendentemente dall'emissione, quello che si è formato in capo all'emittente dovrebbe essere considerato un documento originale informatico e, quindi, essere trattato conformemente al d.p.c.m. 13 novembre 2014. L'esemplare consegnato o spedito su carta, verrebbe ad essere una copia analogica di documento informatico: di conseguenza, il concetto di obbligo di conservazione dell'originale ricevuto (ai sensi dell'art. 2214 del c.c. e dell'art. 22 del d.p.r. 600/73), si declinerebbe in un obbligo di conservare il documento (qualunque ne sia la sua forma o natura di copia o originale) come ricevuto: il termine "originale" sarebbe dunque riferito al fatto che per il destinatario il documento è originale in quanto è quello che è entrato per la prima volta nella sua sfera giuridica.

Nel primo caso (esemplare elettronico dell'emittente visto come copia dell'originale cartaceo), trovando applicazione, come già ricordato, l'art. 4 del d.m.e.f. 17 giugno 2014, ai fini della sua corretta formazione, al documento informatico dovrà essere apposta una firma elettronica di attestazione di conformità al documento originale cartaceo.⁽⁴²⁾

Nel secondo caso, si tratterà di un documento formato secondo una delle modalità previste dall'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. 13 novembre 2014.⁽⁴³⁾

⁽⁴²⁾ Cfr. d.p.c.m. 17 giugno 2014, comma 1: "1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto".

⁽⁴³⁾ Cfr. art. 3 "Formazione del documento informatico", comma 1, del d.p.c.m. 13 novembre 2013:

In effetti, il più delle volte, la rilevanza giuridica (ancorché non strettamente tributaria) o amministrativa del documento informatico “creato” dipenderà dalle procedure interne alle quale il “progetto di fattura” potrebbe dover essere sottoposto prima dell’emissione: controllo, approvazione, etc.. Tali procedure potrebbero prevedere una tracciabilità dell’iter seguito dal documento, anche nel caso in cui dallo stesso non fosse poi generata ed emessa alcuna fattura (ad esempio, perché da una qualche funzione amministrativa interna è stato rilevato un errore nel documento “in bozza”).

Si propende tuttavia per la prima soluzione, in ragione della specialità della normativa tributaria, soluzione che, peraltro, consente di inserire l’esemplare dell’emittente in un contesto che abbiamo visto essere meglio presidiato dall’ordinamento tributario (art. 4 del d.p.c.m. 17 giugno 2014).

L’eventuale necessità di attribuire, mediante un supporto probatorio documentale, un valore giuridico al procedimento amministrativo interno seguito dal “progetto di fattura” potrà comunque essere gestito mediante processi e istituti giuridici della dematerializzazione documentale, facendo in modo di conseguire la verificabilità che la fattura (cartacea) emessa corrisponda al file del “progetto di fattura” approvato dall’iter amministrativo interno.

Fattura “creata in formato elettronico” e trasmessa in forma elettronica

Ritornando alla casistica presa in considerazione dalla Circolare 18E/2014, vale a dire a quella di una fattura trasmessa in formato

“1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:

- a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
- b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.”

elettronico, che tuttavia il destinatario non intende trattare come fattura elettronica, quanto interpretativamente argomentato dall'Agenzia delle Entrate può forse essere meglio focalizzato e integrato.

Certamente il poter asserire che una fattura trasmessa e ricevuta in forma elettronica non sia una fattura elettronica non è così semplice nel nuovo quadro normativo istituito dalla direttiva 2010/45/UE e dal novellato articolo 21 del d.p.r. 633/72.

La Circolare 18E/2014 correttamente individua quella che appare l'unica strada percorribile, vale a dire considerare l'accordo o l'accettazione riguardante il ricorso alla fattura elettronica come elemento fondamentale per poter configurare una fattura elettronica. Tuttavia, il percorso interpretativo può richiedere qualche affinamento, nel senso che appare necessario portarsi al di fuori di un caso di utilizzo della fattura elettronica e verificare quanto questo sia giuridicamente sostenibile.

Innanzitutto, per le motivazioni già ricordate, tra le controparti un accordo preventivo vi dovrà essere per rendere possibile l'emissione/ricezione della fattura in via telematica. Non si dovrà tuttavia trattare di un accordo relativo all'utilizzo della fattura elettronica, che, anzi, dovrebbe essere escluso.

L'intera fattispecie non può che essere collocata, tuttavia, lo si ammette, alquanto faticosamente, nel quadro interpretativo che la prassi nazionale aveva configurato già prima della direttiva 2001/115/CE (quindi antecedentemente all'introduzione nell'ordinamento dell'Unione del concetto di fatturazione o di fattura elettronica). In poche parole, in un contesto di fatturazione obbligatoriamente cartacea e nel quale - comunque già vigente, ovviamente, il concetto di fattura cartacea compilata in duplice esemplare - veniva ammessa la consegna o spedizione di una fattura cartacea mediante una trasmissione elettronica.⁽⁴⁴⁾ D'altra parte si deve anche ricordare che, sia in Italia che

⁽⁴⁴⁾ Cfr. anche Circolare 45E/2005, punto 2.6.1. Fattura inviata elettronicamente, la quale, anche successivamente al recepimento della Direttiva 2001/115/CE mediante l'emanazione del d.lgs. 52/2004, conferma la precedente linea interpretativa: "Si fa presente che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sia la prassi amministrativa consolidata (cfr ris. 19 luglio 1988, n. 571134, ris. 30 luglio 1990, n. 450217, circ. 23 febbraio 1994, n. 13/E, ris. 5 agosto 1994, n. 2605, ris. 28 maggio 1997, n. 132/E, ris. 29 maggio 1998, n. 50, circ. 17 maggio 2000, n. 98, ris. 4 luglio 2001, n. 107, ris. 4 dicembre 2001, n. 202) sia la normativa speciale (articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340 concernente le provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio e turismo agli intermediari) consentivano l'utilizzo degli strumenti informatici per l'invio delle fatture."

nell'Unione Europea, erano già ampiamente in uso, legittimamente, sistemi di fatturazione basati su Electronic Data Interchange, i quali presupponevano comunque la stampa su carta, per entrambe le controparti, del messaggio-fattura inviato e ricevuto in formato elettronico.

Certamente, quindi, l'esemplare inviato al destinatario non può essere qualificato come una fattura elettronica, né deve esserlo, perché altrimenti il rifiuto del destinatario di trattarla come tale farebbe riemergere l'incertezza circa il fatto che la fattura sia stata tempestivamente emessa o meno.

Non si può allora che ritornare nella fattispecie prevista dall'art. 39 del d.p.r. 633/72, quando lo stesso si riferisce a una fattura creata in formato elettronico, la quale, appunto non è una fattura elettronica. Quindi non è una fattura elettronica nemmeno l'esemplare dell'emittente.

Insomma, oggi, come in passato,⁽⁴⁵⁾ la questione si riduce al medesimo punto interpretativo, vale a dire se si ritenga ammissibile o meno che la trasmissione telematica di una fattura possa essere assimilata a una consegna o spedizione in forma cartacea: nel periodo precedente all'introduzione della fatturazione elettronica nell'ordinamento dell'Unione (direttiva 2001/115/CE) questo era in linea di principio ammesso, con gradazioni e precauzioni diversificate nei diversi Stati Membri. Oggi, evidentemente, tale ammissibilità è più difficilmente sostenibile giuridicamente, dovendo muoversi nel ristrettissimo spazio interpretativo lasciato dalla definizione di fattura elettronica adottata dall'Unione e l'opzione esercitata dal legislatore nazionale circa l'obbligo di conservazione digitale della fattura elettronica.

E, ancora, *ibidem*, punto 2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali: "L'invio della fattura mediante un qualsiasi strumento elettronico (es. via e-mail), senza il consenso del cliente, non dà luogo ad una trasmissione elettronica, bensì ad una consegna o spedizione della stessa mediante strumenti elettronici. Ne consegue che la fattura è elettronica solo per l'emittente, se ovviamente emessa in tale formato, mentre è sempre cartacea per il ricevente, secondo una distinzione che rileva, come si dirà in seguito, ai fini della disciplina della conservazione. Lo stesso avviene nel caso di utilizzo di fax tradizionali, cioè non connessi a strumenti informatici, atteso che la fattura, sia elettronica che cartacea, deve essere riprodotta su carta per l'invio ed il soggetto destinatario la riceve mediante stampa su supporto cartaceo (cfr risoluzione n. 107 del 2001)."

⁽⁴⁵⁾ Si ricorderà che anche il precedente testo dell'art. 39 del d.p.r. 633/72, già citato, si riferiva a una fattura elettronica consegnata o spedita su carta.

Astraendosi momentaneamente dall'impianto letterale del quadro normativo, appare comunque legittimo chiedersi che differenza possa fare per il legislatore tributario e, quindi, per l'Amministrazione Finanziaria,⁽⁴⁶⁾ il pretendere che l'esemplare della fattura del destinatario, creato in formato elettronico, venga stampato presso l'emittente (per poi essere consegnato o spedito), piuttosto che presso il destinatario stesso. Infatti, stante anche il divieto generale di imporre la sottoscrizione della fattura⁽⁴⁷⁾ - e sostanzialmente abbandonato l'uso nella fatturazione di carta intestata tipografica, nonché di timbri a inchiostro - la stampa presso l'emittente e quella presso il destinatario sarebbero sostanzialmente identiche. Fondamentalmente, l'idea di base che ha nel tempo sostenuto l'ammissibilità della trasmissione telematica di fatture cartacee è che la consegna avvenga mediante una sorta di stampa a distanza, per cui, in effetti, il documento originale cartaceo si formerebbe per la prima volta in sede di stampa presso il destinatario.

La Direttiva 2014/55/UE: cenni

Appare evidente, comunque, che qualcosa nel quadro delineato non sia ancora del tutto coordinato da un punto di vista sistemico; tuttavia, la soluzione, a livello europeo, sembra già essere stata individuata e, precisamente, nella Direttiva 2014/55/UE, dove, correttamente, ci si sposta da una definizione di fattura elettronica basata sulla "forma" ad una basata sul "formato".⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁶⁾ La quale, infatti, da una certa epoca in poi, come già ricordato, ha smesso di pretenderlo.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Direttiva 2006/112/CE, art. 229: "Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate".

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Direttiva 2014/55/UE, Considerando (7): "I benefici della fatturazione elettronica sono massimizzati allorché le fatture sono generate, inviate, trasmesse, ricevute ed elaborate in modo completamente automatizzato. Per questo motivo, soltanto le fatture leggibili da una macchina che possono essere elaborate automaticamente e digitalmente dal ricevente dovrebbero essere considerate conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica. Un semplice file di immagini non dovrebbe essere considerato una fattura elettronica ai fini della presente direttiva."

Di conseguenza, nel contesto di tale direttiva, limitato alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la definizione di fattura elettronica diviene (art. 2, Definizioni): ««fattura elettronica»: una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica;».

Per ora, la definizione di fattura elettronica contenuta in Direttiva 2014/55/UE non sostituisce quella della Direttiva 2006/112/CE,⁽⁴⁹⁾ ma è anche evidente che la coesistenza di due definizioni così diverse del medesimo istituto all'interno di un ordinamento giuridico unitario non può durare a lungo.

In effetti, la Direttiva 2014/55/UE contiene, all'art. 3, la richiesta della definizione di una “norma europea sulla fatturazione elettronica”, da applicare anche nel B2B.⁽⁵⁰⁾ In base alla direttiva è quindi stato avviato un notevole lavoro per la standardizzazione dei “tracciati” (schemi XML) di fatturazione ai fini di una piena interoperabilità degli stessi anche con i

⁽⁴⁹⁾ La Direttiva 1014/55/UE esplica la sua efficacia in un ambito limitato, cfr. art. 1, Ambito di applicazione: “La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE o la direttiva 2014/25/UE. ...”.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. art. 3 - Definizione di una norma europea:

“1. La Commissione chiede al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica («norma europea sulla fatturazione elettronica»).

La Commissione richiede che la norma europea sulla fatturazione elettronica rispetti almeno i criteri seguenti:

- sia tecnologicamente neutrale,
- sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica,
- tenga conto dell'esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE, di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità,
- sia coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE,
- consenta l'istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi,
- tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali,
- **sia adeguata all'utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese.**

La Commissione chiede a detto competente organismo europeo di normazione di fornire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, adeguate corrispondenze sintattiche e linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione al fine di facilitare l'uso di tale norma”.

sistemi di incasso e pagamento, il quale costituirà la base per la configurazione di tracciati interoperabili di uso generale per la fattura elettronica di un futuro non certo lontano.⁽⁵¹⁾

Considerazioni sull'assolvimento dell'imposta di bollo

Tutto quanto sopra discusso ha un impatto operativo immediato sulle modalità di liquidazione e versamento dell'imposta di bollo qualora le fatture siano assoggettate alla stessa. Come noto, le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono attualmente regolate dall'art. 6 del d.m.e.f. 17 giugno 2014,⁽⁵²⁾ che ha sostanzialmente modificato le modalità in precedenza stabilite dall'art. 6 del d.m.e.f. 23 gennaio 2004.

⁽⁵¹⁾ Cfr. Considerando (22): “La norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe altresì essere adeguata all’uso nelle transazioni commerciali tra imprese. Pertanto, la Commissione dovrebbe assicurare che la norma non sia elaborata in modo tale da risultare idonea unicamente all’uso nel settore degli appalti pubblici, onde consentirne l’uso anche agli operatori economici privati nelle loro relazioni d’affari”.

Cfr. anche art. 3, comma 2: “Se la norma europea sulla fatturazione elettronica, elaborata conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1, soddisfa i requisiti ivi contenuti e se è stata completata la fase di verifica di cui al paragrafo 1, quinto comma, la Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente all’elenco di un numero limitato di sintassi redatto conformemente alla richiesta di cui al paragrafo 1. Tale pubblicazione è ultimata entro il 27 maggio 2017.

⁽⁵²⁾ “Art. 6. **Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.**

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.”

E' assolutamente chiaro che, per le fatture elettroniche vere e proprie (c.d. "simmetriche"), l'imposta deve essere assolta secondo la particolare modalità stabilita dal decreto, vale dire in maniera virtuale, senza necessità di preventiva autorizzazione (come invece previsto per l'assolvimento ai sensi degli articoli 15 e 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) o comunicazione e versamento in acconto e a saldo (come in precedenza previsto dall'art. 6 del d.m.e.f. 23 gennaio 2004).

In sintesi, l'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse durante l'anno viene versata in unica soluzione, a consuntivo, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio mediante modello F24, prestando attenzione al fatto che è necessario annotare sulle fatture che l'imposta è stata assolta ai sensi del d.m.e.f. 17 giugno 2014.

Per quanto riguarda l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta dovuta sulle fatture cartacee, si continua invece, come in precedenza, ad applicare la procedura autorizzativa ai sensi degli artt. 15 e 15-*bis* del d.p.r. 642/1972, come recentemente modificata.⁽⁵³⁾

Risulterà allora evidente che l'esatta qualificazione della forma, elettronica o cartacea, della fattura inviata al destinatario, ha un impatto immediato sulla determinazione della modalità di assolvimento dell'imposta di bollo da applicare al caso specifico.

In relazione a quanto in precedenza argomentato, si deve desumere che le particolari modalità di assolvimento previste dall'art. 6 del d.m.e.f. 17 giugno 2014 si applicano solo alle fatture elettroniche vere e proprie ("simmetriche").

Peraltro, la già commentata interpretazione della Circolare 18E/2014 secondo la quale sarebbe possibile - per il destinatario di una fattura elettronica che accettasse la fattura, ma non la forma elettronica - conservare solo la copia cartacea della stessa solleva questioni anche in tema di imposta di bollo.

⁽⁵³⁾ Cfr. in tal senso anche Circolare 16E/2015: "Si precisa che la disciplina finora descritta, relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici. Infatti, per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l'assolvimento dell'imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642, ma il versamento dell'imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio."

Quindi, a ben vedere, l'eventuale assoggettamento a imposta di bollo della fattura è un altro elemento che induce a rendere imprescindibile un preventivo accordo col destinatario per il ricorso alla fattura elettronica, sia per non creare equivoci tra i due soggetti passivi, comunque entrambi tenuti in solido al pagamento del bollo, sia perché la forma della fattura (elettronica o cartacea) implica modalità molto differenti per il ricorso all'assolvimento in via virtuale.

Riepilogo: punti di attenzione nell'implementazione di sistemi di fatturazione

Come anticipato nell'Introduzione, vengono qui di seguito riepilogati i principali punti da presidiare nell'implementazione dei sistemi di fatturazione elettronica in base a quanto è emerso dall'analisi interpretativa proposta.

- I requisiti A.I.L. devono essere garantiti sia per le fatture elettroniche che per quelle in forma cartacea, dal momento di emissione fino al termine della loro conservazione.

- Le modalità attraverso cui garantire i suddetti requisiti sono libere: tuttavia, adottando correttamente quelle esemplificativamente citate dalla normativa, si consegue la certezza della loro validità giuridica.

- Dal punto precedente consegue che non necessariamente una fattura elettronica debba essere sottoscritta elettronicamente o essere trasmessa/ricevuta tramite sistemi E.D.I.

- Nella fattura elettronica, il messaggio originale può anche di per sé non essere leggibile, purché in ogni momento del suo ciclo di vita sia possibile renderlo leggibile con strumenti affidabili.

- Anche nel caso si propenda per la non obbligatorietà di una accettazione preventiva della fattura elettronica da parte del destinatario, se ne sottolinea l'assoluta opportunità al fine di evitare incertezze circa la sua corretta emissione. Sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla normativa, per configurare l'accettazione è assolutamente consigliabile formalizzare un accordo di tipo contrattuale, in quanto sono da concordare e regolare tutta una serie di elementi collegati alla trasmissione elettronica: domiciliazione presso indirizzi telematici, esatta determinazione del momento di avvenuta emissione, legittimazione dei firmatari (se si usa la firma digitale o qualificata) o, in generale, esplicitazione delle modalità per conseguire i requisiti A.I.L., gestione di eventuali ricevute o segnalazioni, gestione dei malfunzionamenti e degli

errori e ripartizione delle relative responsabilità, oneri delle parti, decorrenza e durata, modalità di recesso, eventuali clausole risolutive espresse, eventuali procedure di emergenza, modificazioni delle procedure, etc., il tutto sia per il caso di trasmissione diretta, sia per il caso di messa a disposizione (mediante appoggio a un server).

– Nel caso per la fatturazione vengano utilizzati servizi in *outsourcing*,⁽⁵⁴⁾ dovranno essere attentamente configurati opportuni *service level agreement*. Se si utilizza la sottoscrizione qualificata o digitale, dovrà prestarsi particolare attenzione a chi possa o debba apporla.⁽⁵⁵⁾ Sia che il firmatario resti presso il soggetto passivo, sia che si collochi presso un *outsourcer* è opportuno utilizzare certificati di firma con limitazioni d'uso e in cui risulti come “terzo interessato” la società o l'ente di appartenenza del titolare. Questo consente di verificare agevolmente una sorta di autorizzazione alla sottoscrizione, di facilmente ricostruire nel tempo il

⁽⁵⁴⁾ Cfr. art. 21, comma 1, d.p.r. 633/72: “1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal **cessionario o dal committente** [c.d. *self-billing*, N.d.R.] ovvero da **un terzo** [*outsourcer* di fatturazione, N.d.R.]”.

Nel testo non ci si è soffermati su queste due modalità, in quanto sostanzialmente non modificate rispetto alla Direttiva 2001/115/CE e al D.Lgs. 52/2004, e, quindi, esplicitamente ammesse dalla legge da più di 10 anni.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. Circolare 18E/2014, punto 1.3.2, che sostanzialmente riprende quanto già a suo tempo delineato dalla Circolare 45E/2005: “Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l'origine e l'integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale.

Al riguardo, occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell'ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

rapporto tra la persona fisica titolare e il soggetto per il quale operava, di consentire al “terzo interessato” la richiesta di sospensione o di revoca del certificato.⁽⁵⁶⁾

– Anche nel caso si faccia ricorso al c.d. *self-billing*,⁽⁵⁷⁾ sarà necessario configurare un preciso accordo con il cliente/committente, eventualmente da coordinare con gli accordi di *outsourcing*.

– In generale, si suggerisce di tenere separati, nell’*outsourcing*, gli accordi contrattuali che riguardano la fatturazione, dagli accordi contrattuali che regolano la conservazione digitale a norma ovvero, se pratico e opportuno,⁽⁵⁸⁾ di configurarli come moduli di servizio distinti all’interno di un accordo-quadro. Si tratta infatti ovviamente di processi assolutamente differenti, basati su impianti normativi autonomi e che si intersecano solo parzialmente.

– Una corretta qualificazione della fattura come elettronica o cartacea è indispensabile per individuare le corrispondenti modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

In generale, e in conclusione, l’attuale definizione giuridica di fattura elettronica appare ampiamente superata e non ha supportato le ambizioni del progetto europeo ad essa sotteso. La fattura elettronica del futuro, quella della Direttiva 2014/55/UE, è ormai alle porte e potrà configurare scenari realmente adeguati al contesto tecnologico in cui ci muoviamo.

La “vecchia” fattura elettronica ha ormai compiuto 15 anni e, pur non avendo risposto alle attese, ha avuto il merito di aver creato un’abitudine a nuove modalità di gestione di un documento tuttora centrale nei sistemi commerciali e tributari. Il futuro della fatturazione, anche nel B2B e probabilmente in via obbligatoria, passerà, come già avviene da molto tempo nelle esperienze più avanzate, attraverso lo scambio di documenti informatici sotto forma di tracciati XML, basati su semantiche e sintassi condivise e interoperabili, tramite *hub* multifunzionali, privati e pubblici, integrati con la gestione dei flussi finanziari.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. CAD, art. 36, comma 1, lettera c): “1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: ... c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice; ...”.

⁽⁵⁷⁾ Il *self-billing* potrebbe essere configurato anche per l’utilizzo di sole fatture cartacee.

⁽⁵⁸⁾ Ad esempio, in relazione al fatto che, spesso, i due servizi, erogati dallo stesso fornitore, si basano sull’utilizzo elementi di uso trasversale, come firme elettroniche, canali di trasmissione, etc.

I tradizionali servizi contabili/tributari offerti dai Commercialisti dovranno necessariamente adattarsi ai nuovi scenari, non solo tecnologici, ma, soprattutto, generati dalla volontà dei soggetti internazionali e sovranazionali di radicalmente mutare il modus operandi delle Amministrazioni Finanziarie, anche nel loro rapporto col contribuente.⁽⁵⁹⁾

⁽⁵⁹⁾ Cfr. ad es. OECD (OCSE), *Tax Compliance by Design - Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*, 23 ottobre 2014, come citato anche nella “Analisi di impatto” correlata all’emanazione del d.lgs. 127/2015: “... il documento analizza l’evoluzione delle strategie di Amministrazioni fiscali di diversi Paesi e evidenzia come il ruolo di queste ultime si sta spostando da quello di mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, a quello di “facilitatore attivo” di *tax compliance* mediante l’acquisizione e la processabilità - in tempo reale delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C. Muovendosi verso una più completa filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti, è peraltro dimostrato che si possono migliorare i processi di business e ottenere significativi risparmi sui costi di gestione aziendale.

Nelle sue conclusioni l’OCSE indirizza gli Stati a seguire questo approccio sfruttando le leve della tecnologia e, in particolare, la trasmissione telematica dei dati delle fatture (processo agevolato dall’utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica), dei dati dei corrispettivi dai registratori di cassa e dei dati delle transazioni finanziarie”.

Sugli scenari relativi alla fatturazione elettronica e al loro impatto sull’attività professionale, si vedano gli appositi articoli del presente Quaderno


2. FEPA ED ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO: ADEMPIMENTO O OPPORTUNITÀ?^(*)

La normativa sulla Fattura Elettronica alla PA e gli obblighi conseguenti hanno aperto un nuovo mondo di adempimenti ed opportunità per gli Studi Professionali.

Le nuove previsioni normative obbligano una variegata fattispecie di Clienti degli studi ad emettere fatture elettroniche alla PA, fino al 31.03.2015 ad un insieme di PA ristretto, dopo tale data a tutte le PA.

Lo Studio Professionale si è trovato - e si trova tuttora - davanti ad un bivio: assistere o non assistere il proprio Cliente nel nuovo adempimento; fare o non fare fatture elettroniche per conto loro?

I differenti approcci sono riassunti nel seguente schema:



La scelta dipende molto dall'approccio che ogni Studio ha nei confronti dei servizi non prettamente "core". L'approccio a tali servizi non core a sua volta dipende anche dalle dimensioni dello Studio e dalla tipologia della clientela.

^(*) A cura di Filippo Caravati, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Gruppo di Lavoro "Dematerializzazione documentale", Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano ODCEC Milano.

Infatti, per poter fornire consulenza su questo argomento ai propri Clienti, lo Studio per essere in grado di valutare l'impatto organizzativo nell'azienda, supportare la scelta del fornitore e la soluzione software adeguata, fornire le conseguenti attività di supporto (valutazioni circa registri separati, numerazione, risolvere problemi di errori ecc..) deve avere delle risorse interne che siano specializzate o comunque abbiano approfondito l'argomento e che si tengano costantemente aggiornate circa il dettato normativo e la prassi in continua evoluzione.

Tale specializzazione è ancor più necessaria se tale attività viene svolta come servizio "chiavi in mano" al cliente da parte dello Studio (il cliente consegna la fattura e lo Studio provvede totalmente all'adempimento).

Il mercato, per questa tipologia di servizio "chiavi in mano" prezza queste attività a pochissimi euro a fattura, di fatto ad importi molto inferiori al tempo/costo che avrebbe uno Studio Professionale per gestirle la stessa attività internamente.

Infatti tale servizio è diventata oramai una *commodity*, così come buona parte della conservazione digitale/sostitutiva a norma.

Pertanto, in mancanza di valore aggiunto, anzi spesso in perdita, molti studi ne sono rimasti alla larga.

Tale approccio però non tiene in considerazione la strategicità della consulenza che ne deriva.

Saper inviare le Fatture Elettroniche alla PA per conto dei clienti (anche solo qualche decina all'anno) fa sì che all'interno siano mantenuti gli *skills* per gestire l'adempimento. In tal modo, si è anche in grado di assistere anche i clienti che si sono mossi autonomamente, in caso abbiano problemi o dubbi (e certamente ne avranno).

Un discorso simile può essere fatto per la cosiddetta *software selection*: se lo Studio ha dovuto scegliere un proprio fornitore per la FEPA, ha già esaminato diversi competitor sia da un punto di vista sia tecnico, sia contrattuale ed ha già valutato pro e contro di software in *cloud* o installati *on premise*.

Questa attività ovviamente torna poi utile nel consigliare i Clienti nella loro scelta e consente anche di avere un panorama su quale è l'offerta del mercato in un dato momento e quali sono gli approcci dei singoli fornitori.

Offrire il servizio appoggiandosi ad alcuni fornitori di soluzioni più avanzate, consente anche allo Studio di poter iniziare a inviare e conservare le prime fatture del cliente e poi "passare" allo Cliente stesso la gestione dell'adempimento quando i numeri volumi aumenteranno (anche per via dell'ampliamento delle PA destinatarie).

Alcuni fornitori di piattaforme *cloud* multi-azienda per gli Studi professionali prevedono infatti la possibilità di ‘staccare’ l’archivio di un determinato Cliente e farlo contrattualizzare direttamente con il fornitore, in modo che il Cliente diventi autonomo e abbia comunque il proprio archivio di conservazione completo anche delle prime FEPA inviate dallo Studio per suo conto.

In ipotesi di servizio ‘chiavi in mano’, si evidenzia che è opportuno che lo Studio formalizzi contrattualmente in modo adeguato le modalità di scambio dei documenti, la modalità di conservazione dei dati e la possibilità di subappaltare a terzi parte delle attività.

FEPA e conservazione a norma

Altro aspetto da non sottovalutare è la - spesso dimenticata - conservazione digitale (sostitutiva a norma) delle Fatture emesse alla PA, così come previsto dal dettato normativo.

Infatti, oltre a diversi generatori di FEPA *free* reperibili *online*, oggi sempre più produttori di programmi gestionali dei Clienti integrano funzioni di generazione della FEPA, ed alcuni gestiscono anche l’invio (prevalentemente a mezzo PEC), ma pochi gestiscono la successiva conservazione a norma.

Così, se il Cliente è in grado di emettere da solo la fattura in formato PA, ed eventualmente anche di trasmetterla al SDI (sistema di interscambio) via PEC in modo autonomo, poi non è in grado di gestirne la conservazione.

Lo Studio deve quindi essere in grado di intercettare queste casistiche (si pensi agli degli avvocati che emettono FEPA ai Tribunali) e di assisterli nelle attività successive.

Spesso far implementare un sistema di conservazione ai Clienti (magari solo per poche fatture all’anno) non è attuabile o non economicamente sensato.

In questi casi lo Studio può provvedere alla sola conservazione delle fatture elettroniche (e delle relative ricevute di invio) di quanto già predisposto ed inviato direttamente dal Cliente.

In questi casi il software dello Studio deve essere in grado di importare correttamente i files del Cliente, funzione che non tutte le soluzioni software prevedono nativamente o in modo completo (spesso importano solo la fattura, ma non gestiscono le ricevute del SDI o tutte le modalità trasmissive previste).

Considerato che la conservazione ha dei meccanismi propri (contrattualistica, figura del responsabile della conservazione, modalità di recesso e rilascio documenti già conservati ecc.), è opportuno che lo Studio, in ogni caso, integri il proprio mandato, o rediga un apposito contratto, che disciplini anche l'ipotesi di interruzione del rapporto professionale, con la conseguente necessità di regolamentare quanto conservato per conto del Cliente nei periodi di vigenza del rapporto professionale. Il Cliente potrà infatti chiedere allo Studio di continuare a conservare quanto già processato, o di restituire l'archivio conservato.

FEPA e GSE (Gestore Servizi Energetici)

Il GSE⁽⁶⁰⁾ rientra tra le PA che dal 31.03.2015 non possono più accettare le fatture in formato tradizionale.

Molti Clienti degli Studi Professionali emettono fatture al GSE in relazione all'energia prodotta (es con pannelli fotovoltaici posizionati sopra gli immobili aziendali) o per forniture di servizi cosiddetti *non energy*.

Il GSE, a differenza di altre PA, rendeva già disponibili ai propri fornitori precise indicazioni su come dovessero essere emesse le fatture, ed ora si è organizzato per emetterle per conto dei propri fornitori e per trasmetterle autonomamente al Sistema Di Interscambio (SDI).

Per consentire ai fornitori di energia di registrare le fatture già emesse per proprio conto dal GSE e per provvedere alla successiva conservazione, il GSE mette a disposizione il file in formato XML e le ricevute di invio tramite il proprio portale⁽⁶¹⁾.

Anche in questo caso gli Studi Professionali potranno avere un ruolo di consulenti per come far conservare fatture (e ricevute di invio) dal proprio Cliente, o per fornire allo stesso il servizio di conservazione "chiavi in mano".

⁽⁶⁰⁾ Si ricorda al lettore che il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. è una società di capitali posseduta interamente dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Per maggiori informazioni www.gse.it.

⁽⁶¹⁾ Per maggior informazioni si rimanda al documento: [Applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica Istruzioni operative relative alle "Fatture Energy" disponibile al seguente indirizzo: http://www.gse.it/it/Bandi%20di%20gara/GSE_Documenti/Fatturazione%20Elettronica/20150701%20Istruzioni%20operative_Fatture%20Energy.pdf](http://www.gse.it/it/Bandi%20di%20gara/GSE_Documenti/Fatturazione%20Elettronica/20150701%20Istruzioni%20operative_Fatture%20Energy.pdf)

Molto spesso, quando il cliente ha affidato la contabilità ad uno Studio Professionale, è quest'ultimo che provvede anche allo scarico del portale GSE delle fatture stesse.

FE estesa a tutti i soggetti

Nella visione dell'AE, la lotta all'evasione passa anche per l'incrocio dei dati e le semplificazioni degli adempimenti.

In questa logica rientra il D.LGS. 5.08.2015 n° 127⁽⁶²⁾ che prevede facoltà di trasmettere all'AE i dati delle proprie fatture emesse e ricevute (e note di variazione) e dei corrispettivi in cambio di numerosi esoneri (comunicazione polivalente o "spesometro", black list, intrastat...) o agevolazioni (rimborsi iva in via prioritaria, riduzione da 4 a 3 anni dei termini di accertamento per le imposte dirette, acquisti da San Marino senza iva...).

L'entrata in vigore è prevista dal 01.01.2017 e mancano ancora tutte le circolari applicative, ma è evidente anche in questo caso il ruolo che avranno gli Studi Professionali nel supporto dei clienti: si aprono nuovi scenari che impatteranno su aziende di ogni dimensione.

Dalla piccola realtà che ricerca le semplificazioni, alla grande azienda che ha come obiettivo i rimborsi più celeri o la riduzione dei tempi di accertamento.

Il professionista sarà chiamato ad analizzare gli scenari, a supportare le scelte dei Clienti ed in molti casi, dovrà direttamente provvedere a tali nuovi adempimenti telematici (rielaborazione, data entry, trasmissione, conservazione).

FEPA e Revisione Legale

Non da ultimo occorre ricordare il ruolo che la categoria ha nelle funzioni di controllo (revisore e/o sindaco) di Società.

Il professionista, a prescindere da quale scelta ha fatto il proprio Studio e da quale approccio ha adottato, se ha ruoli di controllo, deve comunque conoscere la normativa e verificare che l'azienda controllata stia rispettando la legge e le *best practice* operative.

⁽⁶²⁾ Pubblicato in G.U. n° 190 del 18.08.2015.

A tal fine potrebbe tornare utile la seguente *check list*:

- a) La società è obbligata ad emettere FEPA ?
- b) Esiste una mappatura dei clienti interessati ?
- c) Come vengono gestite le anagrafiche interessate ?
- d) La società ha previsto un nuovo sezionale IVA e/o una nuova numerazione delle fatture ?
- e) La società ha valutato l'impatto organizzativo, sulla tesoreria e sui tempi di incasso ?
- f) Come viene affrontata la maggior tempestività di emissione delle fatture?
- g) La società è organizzata in modo tale che tutte le informazioni che dovranno essere indicate nella FEPA siano disponibile al momento di emissione ?
- h) La società ha adottato soluzioni proprie o affidato all'esterno l'attività?
- i) Se ha optato a soluzioni interne: in *cloud* o on *premise*?
- j) Cosa prevedono i contratti ? (assistenza e SLA di servizio)
- k) Se ha optato per esternalizzare: quali considerazioni e valutazioni ha effettuato per scegliere il fornitore (contratti, SLA di servizio, recesso, passaggio dati ...)
- l) La società ha una risorsa interna che conosca l'adempimento per gestirlo internamente o per trasmettere le informazioni al fornitore esterno ?
- m) Tale figura ha una formazione adeguata?
- n) Si sono verificati dei problemi/errori di invio?
- o) Se si: quali e come sono stati gestiti?

4. FATTURAZIONE ELETTRONICA: INNOVAZIONE CONTINUA⁽⁶⁾

La Fatturazione Elettronica verso la PA: una fotografia oggettiva

Lo scorso 31 marzo 2015 è scattata una delle innovazioni di processo tra le più significative che il mondo digitale nell'ambito della PA abbia mai prodotto: la Fatturazione Elettronica verso la PA. Il motivo per cui considerare questo evento di portata eccezionale è legato all'impatto di questo cambiamento, che ha riguardato tutta la PA italiana ma anche tutti i suoi fornitori, obbligati a inviare esclusivamente Fatture in formato elettronico strutturato ai loro clienti pubblici. Un cambiamento profondo, anche perché manda in pensione le Fatture in qualsiasi altro formato, dal cartaceo all'elettronico non strutturato, che le PA non sono più tenute a riconoscere e pagare. E non è da trascurare anche il modello adottato, che prevede il ricorso al formato elettronico strutturato, cioè basato su uno standard specifico creato appositamente per il documento Fattura, sfruttando le potenzialità dei linguaggi XML. E' così nato anche l'XML Tracciato Fattura PA, che deve essere prodotto dai fornitori ed emesso firmato e inviato al nuovo "postino elettronico" preposto ad occuparsene, il Sistema di Interscambio: un canale per la verifica tecnica delle Fatture e per il recapito delle Fatture alle PA destinatarie.

Proviamo a fare velocemente il punto su questa innovazione, per comprendere perché è lecito considerarla – almeno potenzialmente – tanto importante. Lo facciamo guardando a quanto è già effettivamente cambiato a valle dell'introduzione dell'obbligo di Fatturazione Elettronica verso le PA. In primo luogo, per inviare Fatture Elettroniche alle PA italiane è indispensabile che l'impresa che le emette sappia con assoluta

⁽⁶⁾ A cura di Paolo A. Catti, Co-Direttore Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, School of Management del Politecnico di Milano; Associate Partner P4I.

certezza che la controparte che la deve ricevere sia una PA. Sembrerebbe una banalità eppure, prima dell'avvento della Fattura Elettronica verso la PA, l'elenco completo delle PA italiane non si poteva proprio definire chiaro e completo. Accanto alle PA più semplici da individuare, come i Ministeri, le Provincie, i Comuni, le Regioni, le Aziende Sanitarie, le Università, infatti, non mancavano anche altri Enti invero privi della consapevolezza del loro status di pubblica amministrazione. Il primo passo, dunque, è stato quello di censire, con precisione, le PA: compito demandato ad AgID che – con successo - ha portato all'accreditamento di circa 23.000 PA cui corrispondono circa 55.000 uffici preposti alla ricezione delle Fatture Elettroniche. Quello del censimento delle PA è un passaggio che non deve essere sottovalutato, in quanto ha evidenziato l'esistenza di PA che non sapevano di essere PA, di PA che reputavano di essere Locali mentre afferivano all'universo delle PA Centrali così come di organizzazioni che pensavano di essere PA e invece non lo erano affatto. Dettagli, si potrà dire. Eppure una mappatura del mondo pubblico così efficace mancava. Mancava prima dell'avvento della Fatturazione Elettronica, perché, ora, c'è.

In secondo luogo, è opportuno porre attenzione al numero di interlocutori “non pubblici” coinvolti dall'obbligo: stiamo parlando di tutte le imprese italiane che emettono almeno una fattura diretta alla PA. E in un sistema economico come quello italiano, la spesa della PA che supera considerevolmente i 130 miliardi di euro/anno, inevitabilmente arriva a toccare un numero decisamente rilevante di imprese, anche piccole e individuali. Si stima che delle circa 5 Milioni di imprese attive nel nostro Paese, meno di 5.000 siano definibili come Grandi Imprese (con più di 250 dipendenti), circa 250.000 siano PMI (tra 10 e 250 dipendenti) e 1,6 milioni di imprese siano microimprese (tra 2 e 9 dipendenti); tutto il resto è composto da “ditte individuali”. Il valore della spesa pubblica e la struttura del mercato cui il cliente PA si rivolge, a livello centrale quanto locale, consentono di stimare una fornitura estremamente distribuita per dimensioni aziendali, per importi annui fatturati e per strumenti a disposizione. In modo indistinto, a tutto questo eterogeneo sistema economico è stato chiesto un importante passo evolutivo: emettere Fatture in formato elettronico strutturato e conservarle digitalmente per la durata decennale della valenza fiscale. La rilevanza di questo passaggio merita una riflessione. Stiamo dicendo che piccole imprese, imprese individuali, così come grandi realtà strutturate devono saper emettere un documento costruito secondo uno standard XML che impone la gestione digitale del documento lungo l'intero ciclo di vita che lo caratterizza

(tradotto: la Fattura Elettronica non va mai stampata). A ciascuna impresa, quindi, grande o piccola, strutturata o destrutturata, digitale o fortemente cartacea è chiesto di fare un passo deciso nella direzione della digitalizzazione. In tutta franchezza, alle orecchie di chiunque produrre documenti fiscali in elettronico, recapitarli in digitale e conservarli senza doverli stampare non può che suonare come semplice e foriero di significativi potenziali risparmi. Eppure non poche sono state le difficoltà reali che hanno caratterizzato questo passaggio. Anche perché è stato chiesto di seguire un percorso ben definito, con l'obiettivo più che ragionevole di normalizzare i flussi informativi raccolti: produrre una fattura con alcune informazioni in aggiunta rispetto a quelle che si era abituati a raccogliere, tramutarla in un XML definito dall'Agenzia delle Entrate, firmarlo prima di inviarlo attraverso alcuni "canali particolari" al postino telematico demandato a gestire questa corrispondenza, il Sistema di Interscambio. Espresso in questi termini, effettivamente, fare Fatturazione Elettronica suona senza dubbio meno semplice. Anche perché ad affrontare questa "apparente rigidità di processo" sono state chiamate non poche imprese, anche di piccole dimensioni, ben lontane dall'aver mai sviluppato una necessaria sensibilità digitale che consentisse loro di inquadrare il cambiamento in modo costruttivo. Non sono dunque mancate dinamiche di rifiuto e scelte drastiche: quelle di non rifornire più le PA, prese da alcune piccole imprese oppure quelle di accettare qualsiasi prezzo proponesse il mercato per evitare di dover affrontare direttamente l'aspro calice del documentarsi su come digitalizzare le Fatture. Da queste posizioni sono sorti non pochi dubbi, diverse criticità e anche qualche importante lamentela. Tuttavia, come dimostrano ormai anche molte imprese piccole, orgogliosamente (quanto anacronisticamente) analogiche, che hanno già fatto le proprie esperienze, questa Fattura Elettronica, una volta reimpostato il processo con cui affrontarla, è rapidamente tornata ad essere "indolore". Questo non vuol dire, però, che non vi siano stati cambiamenti: soprattutto culturali, più o meno percepiti. Oggi, infatti, chi sa emettere una Fattura Elettronica verso la PA sa fare qualcosa di molto semplice che al contempo offre enormi potenzialità: sa emettere un documento in formato elettronico strutturato verso un cliente che lo sa ricevere, integrare e registrare automaticamente nei propri sistemi. Questa evoluzione digitale è in grado di portare enormi vantaggi di processo, perché può eliminare passaggi di processo a nessun valore aggiunto che attanagliano storicamente chiunque si occupi di attività amministrative (nel pubblico come nel privato). Il nostro paese aspettava da tempo uno stimolo forte in questa direzione, perché, nonostante i

benefici fossero evidenti, nell'insieme faticava a muovere passi decisi in questa direzione. Un'inerzia portatrice di inefficienze che pone le sue radici nella comprovata efficacia dei processi amministrativi tradizionali, soprattutto quelli preposti alla gestione delle relazioni con clienti e fornitori. Eppure, nonostante l'efficacia comprovata da anni di onorato servizio, l'efficienza di processi tradizionali basati su carta e generatori di ripetuti data entry, mostra ormai il fianco e non può più essere tollerata, in quanto competitivamente insostenibile.

In terzo luogo, l'avvento della Fatturazione Elettronica verso la PA, così per come è stata pensata, sta offrendo l'opportunità di monitorare, per la prima volta in modo puntuale e indiscutibile, la spesa pubblica, almeno quella per l'acquisto di beni e servizi. Intendiamoci: non significa che tutti gli Enti del nostro Paese non monitorino puntualmente le loro spese. Alcuni le tracciano e controllano in modo molto dettagliato, ma spesso con approcci tra loro diversi, altri ancora le monitorano solo a consuntivo e alcuni, oggettivamente, parrebbe proprio che non le monitorino affatto: in questo quadro eterogeneo, le azioni di controllo sistemico sono inevitabilmente molto difficili da mettere in pratica. Da una serie di dati strutturati e univocamente identificabili (quelli della Fattura PA) è invece possibile costruire *framework* di analisi che guardino a quanto è effettivamente atteso che esca dalle casse pubbliche (che è un modello di monitoraggio più efficace rispetto a quello che guarda esclusivamente ai soli pagamenti, che tracciano ciò che esce dalle casse, ma non necessariamente ciò che sarebbe dovuto uscire nel suo complesso; risulta poi ottimale l'adozione congiunta e integrata di entrambi questi modelli). Monitorare uniformemente la spesa pubblica, meglio ricordarlo, consente di conoscere con maggiore dettaglio le uscite, fa emergere eventuali motivazioni che portano a valori economici disallineati così come le discrepanze più evidenti derivanti da modelli di approvvigionamento diversi. Informazioni preziose per disegnare con consapevolezza le azioni correttive da intraprendere e per prevenire rischiosi buchi di bilancio. Si dispone dunque di una ricchezza informativa sostanziale a supporto delle decisioni di chi è chiamato a inquadrare, razionalizzare e tagliare la spesa pubblica e, forse, l'inizio della fine per le politiche dei tagli di spesa "a pioggia" e delle proposte di taglio alla spesa basate su "rapporti speciali", rischiosamente prodotti con urgenza e poi difficili da verificare.

In sintesi, la Fatturazione Elettronica verso la PA (i) porta a un quadro più chiaro nella struttura del "mondo pubblico" italiano, (ii) ha fatto entrare in moltissime imprese le basi per sviluppare interessanti progetti

di innovazione digitale e (iii) offre prospettive stimolanti di serio monitoraggio della spesa pubblica. Con queste intriganti premesse, è dunque opportuno fare un primo bilancio su come sta effettivamente andando, guardando a questi primi mesi di adozione. Lo facciamo usando direttamente i dati di AgID e Agenzia delle Entrate: dati certi che, solo un anno fa, non esistevano all'interno del patrimonio informativo del nostro Paese e l'unico modo che si aveva per conoscerli era sviluppare "modelli di stima". Nel complesso, dall'avvento della Fatturazione Elettronica a oggi sono stati superati i 22 milioni di file inviati al Sistema di Interscambio (dato aggiornato a dicembre 2015). All'interno di un singolo file possono essere presenti più fatture e si stima quindi che, nel complesso, questo significhi che sono state inviate alla PA oltre 26 milioni di Fatture Elettroniche: non sono poche. Per capire se eventuali asperità tecnologiche siano state rilevanti basta vedere alle Fatture che hanno presentato problemi di formato, ovvero difetti di carattere tecnico che ne impediscono il corretto recapito e che di conseguenza vengono scartate dal Sistema di Interscambio. Queste Fatture scartate sono ormai percentualmente intorno al 7% (dato al mese di novembre 2015) e l'andamento della curva degli scarti è in netto e continuo calo dai primi mesi a oggi. Anche in questo caso il dato è rassicurante: meno del 10% degli errori implica che è nettamente più facile fare bene che sbagliare. Per cogliere la pervasività del cambiamento, infine, basta guardare ai fornitori che hanno già emesso almeno una Fattura Elettronica alla PA: sono più di 6450.000 (dato di febbraio 2016), numero in crescita continua da marzo 2015. Questo quadro lascia in modo evidente un unico ma rassicurante messaggio: dal punto di vista tecnologico, il modello adottato per la Fatturazione Elettronica verso la PA "funziona". Si dimostra efficace, stabile e potenzialmente scalabile. Attenzione, però: la macchina funziona dal punto di vista tecnologico. Imprese e PA sono capaci di "guidarla" per sfruttarla pienamente"? Teniamo questa domanda da parte, per ora, e torniamo alla Fatturazione Elettronica.

La Fatturazione Elettronica verso la PA: tra luci e ombre

Ancora non tutti sanno che il Sistema di Interscambio, cardine tecnologico del modello di Fatturazione Elettronica verso la PA, è anche integrato con la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC). Quando una Fattura arriva sul Sistema di Interscambio, quindi, viene caricata direttamente anche sulla Piattaforma per la Certificazione dei

Crediti, sulla quale le PA devono andare a segnalare quando e se le loro Fatture Passive sono approvate al pagamento. Scaduti i termini di pagamento previsti per legge o a contratto, le Fatture approvate sulla PCC diventano accessibili al Sistema Bancario che, in accordo con il fornitore, può procedere al pagamento delle Fatture approvate dalla PA (sono infatti crediti che la PA ha certificato di dover pagare e questo rappresenta una garanzia importante per poter procedere al pagamento). L'unione – logica ancor più che tecnologica - tra SdI e PCC è uno strumento indispensabile quanto imprescindibile per evitare di tornare alle irragionevoli dimensioni di debito che nel recente passato il settore pubblico aveva accumulato verso le imprese sue fornitrici. Alcune stime inquadravano il valore del debito della PA nel suo insieme verso i suoi fornitori tra 70 e 120 miliardi di euro: un debito causato dal ritardo nei tempi di pagamento. Una cifra enorme che ha causato non poche difficoltà di sostentamento a molte imprese italiane tra 2011, 2012 e 2013: soprattutto alle più piccole, in quanto oltretutto concomitante con un periodo storico di pesante crisi economica internazionale. Qualche segnale che l'avvento della Fatturazione Elettronica stia già contribuendo a tenere sotto controllo i tempi di pagamento delle PA non manca, a testimonianza della bontà, almeno potenziale, del progetto: alcuni dati raccolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze parlano di prestazioni finalmente più che lodevoli (tempi di pagamento di poco superiori ai 30 giorni) per alcuni Enti Virtuosi (circa 300). E di medie, anche su numeri più grandi (circa 6.500 Enti che stanno agendo sul 75% delle fatture a loro indirizzate e non scartate), comunque inferiori ai 60 giorni (41 giorni). Segnali positivi, da accogliere con ottimismo, ma anche da contestualizzare correttamente.

Che 300 Enti si stiano comportando bene, sfruttando la Fatturazione Elettronica per pagare in 30 giorni e 6.500 si stanno comunque comportando in modo ragionevole restando sotto i 60 giorni, non significa purtroppo che tutti gli oltre 22.000 Enti e i loro quasi 55.000 uffici preposti alla ricezione di Fatture Elettroniche siano virtuosi. Analisi condotte a fine novembre 2015 dal Sole 24 Ore – a partire dai dati messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (l'articolo completo su <http://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/11/23/pa-peggiorano-i-tempi-dei-pagamenti-100-giorni-di-media-per-saldare-i-debiti-con-i-fornitori/>) - evidenziano invece una media nei tempi di pagamento delle PA italiane intorno ai 100 giorni (e se alcuni pagano restando sotto i 60, vuol dire che altri pagano anche ampiamente sopra i 100 ...). C'è quindi ancora molto da fare, prima di assumere con assoluta e ferma positività l'impatto della Fatturazione Elettronica sui processi di

pagamento delle PA. E non mancano anche altre “storture” di processo, “ombre” che stanno accompagnando questi primi mesi di Fatturazione Elettronica verso la PA, sulle quali un osservatore attento non può evitare di porre attenzione. Per esempio, non sono affatto pochi gli Enti della PA che, accanto alla ricezione della Fattura Elettronica, richiedono anche il (terribile) invio in parallelo della tradizionale documentazione cartacea. I meno analogici richiedono di allegare alla Fatturazione Elettronica anche il PDF della fattura stessa. Perché succede tutto questo? Molto semplice, perché così si riesce a conservare saldamente intatto l'intero processo tradizionale basato sul cartaceo che ha dalla sua la comprovata efficacia dell'aver sempre funzionato - per la gestione delle Fatture passive. Pertanto ancora in troppi Enti si continua a tenere in mano la Fattura su rasserente supporto cartaceo, ad accompagnarla all'interno degli uffici dell'Ente alla ricerca delle approvazioni necessarie, ciascuna rigorosamente vergata a mano con totalmente inutile tratto personalissimo dell'autore (firma). Una volta raccolte tutte le autorizzazioni, ahimè, si è costretti a chiudere il cerchio inserendo l'approvazione nell'abietto strumento digitale sul quale è presente quella Fattura ricevuta nel problematico (e forse sgradevole ...?) formato elettronico. Chiusa la faccenda, si provvede a Conservare Digitalmente l'intangibile e complicata forma di Fattura digitale salvo poi, con il cuore riscaldato dalla rassicurante “solita prassi”, conservare anche la versione su carta, impreziosita peraltro dalle firme di tutti quelli che l'hanno approvata ... Risultato finale: un'aberrazione assoluta, il cui unico fine è quello di garantire, a chi ha deciso di seguire questo modello, di mantenere intatte tutte le proprie abitudini. Abitudini che hanno il pregio di essere note ma non sono migliori né tantomeno più efficienti di un qualsiasi alternativo processo realmente digitale. Questo approccio esiste e purtroppo non è sporadico: lo testimoniano diverse imprese fornitori della PA che abbiamo intervistato nelle attività di ricerca dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione in questi ultimi mesi. Questo è senza dubbio un approccio degenerare, che non consente di cogliere i benefici dell'innovazione e anzi costruisce una complicazione gestionale che senza dubbio concorre ad aumentare i costi e a ridurre l'efficacia complessiva dell'intero processo. Ma non è l'unico aspetto degenerare in questa fase di transitorio. Per esempio, alcune PA, potendo scegliere come gestire i campi non obbligatori del Tracciato FatturaPA, stanno richiedendo ai loro fornitori di inserire specifiche informazioni – spesso utili esclusivamente alla singola PA ricevente – in alcuni campi che reputano più adatti di altri per contenerle. Questo processo di

personalizzazione, non puntualmente monitorato, è oggi ancora abbastanza contenuto ma ha il potenziale di arrivare a generare una serie di “dialetti”, i principali nemici di qualunque standard, compreso il Tracciato FatturaPA. Un dialetto, infatti, è una versione dello linguaggio standard che funziona solo in alcuni limitati contesti. Per definizione, quindi, limita la possibilità di riuscire a capirsi parlando tutti una stessa lingua. Per focalizzare meglio il problema può bastare un esempio: diverse PA potrebbero voler ricevere in Fattura un loro particolare codice, legato a un Contratto o a un Ordine o a un DDT; ciascuna di esse potrebbe decidere di richiederne la presenza all’interno di campi non obbligatori diversi del Tracciato FatturaPA. L’impresa chiamata a rifornirle tutte per emettere fattura dovrebbe **customizzare** i propri sistemi informativi per ciascun destinatario pubblico che ha introdotto la specifica personalizzazione. Complesso ma accettabile se le personalizzazioni fossero almeno riconducibili a “famiglie” tra loro coerenti. Costoso e inaccettabile se le personalizzazioni non seguissero mai una logica comune (se non governata *ex-ante*, almeno coordinata *ex-post*).

Sempre ponendo attenzione alle aree d’ombra della Fatturazione Elettronica verso la PA, i problemi di gestione non possono dirsi conclusi. Lato PA, infatti, esiste un ulteriore esempio di stortura di processo, legata all’esigenza di coordinare le attività dei revisori con l’innovazione introdotta. Se infatti i “controllori” che devono visionare una serie di documenti (per esempio, Contratti, Ordini, DDT, Fatture ecc.) sono abituati a farlo attingendo alla documentazione cartacea e, a oggi, l’unico documento che hanno motivo di trovare in elettronico è la Fattura, questi saranno (e purtroppo “sono”, come dimostrano le testimonianze raccolte dall’Osservatorio nell’interazione con alcune PA) propensi a richiederne la stampa. Le PA, quindi, si trovano a fronteggiare un’altra occasione per dover materializzare la Fattura su carta. E quelle PA che faticano ad abbandonare le procedure cartacee, vedono in questa occasione un’ulteriore occasione per rafforzare una posizione avversa al cambiamento.

Ma non solo nella PA si annidano le problematiche di gestione della Fatturazione Elettronica. E’ infatti doveroso ammettere che non sono pochi i fornitori che, pur avendo lavorato per la PA, procrastinano ancora inesorabilmente o addirittura rinunciano ad emettere Fatture. Refrattari all’innovazione digitale o spaventati da alcuni prezzi per fare una Fattura alla PA, decidono di non fatturare. Sul “prezzo dei servizi” per emettere Fatture Elettroniche alla PA si potrebbe scrivere un intero libro. In estrema sintesi, per chi studia questo mercato risulta evidente la presenza

di proposte molto diverse tra loro, che oscillano intorno a 1 o 2 euro/Fattura Elettronica, comprensivo della Conservazione Digitale per 10 anni, fino a 10 o 15 euro/Fattura, o anche a 50 euro/Fattura. Che cosa si nasconde dietro queste forchette così ampie? Da un lato, la differenza del servizio; dall'altro, l'enfasi opportunistica sulla mancanza di competenza del cliente, che si traduce in prezzi spesso ingiustificatamente alti.

E' naturale, per esempio, che un Commercialista chiamato a produrre una Fattura per un cliente, partendo da zero, debba raccogliere le informazioni necessarie e procedere all'emissione: per fare tutto questo è giusto che chieda più di quanto chiede un servizio online per trasformare un file già prodotto con tutti i dati necessari in XML Tracciato FatturaPA. Nel primo caso, infatti, c'è una dimensione di servizio che nel secondo risulta assente e che richiede tempo e impegno (se non ce li mette l'imprenditore, dovrà farlo il Commercialista e viceversa).

Ben diverso, invece, è l'impatto della leva per la discriminazione del prezzo. Rivolgersi a un mercato che spesso ignora i temi dell'innovazione digitale spinge ad approfittarsene per proporre prezzi ben al di sopra di quanto sia necessario o opportuno: spetta al cliente rendersene conto. Ma un cliente che "ignora" ha poche alternative: o si informa – e capisce che alcune tariffe sono palesemente insensate - oppure accetta – a malincuore - tipicamente attribuendo la colpa di una spesa imprevista e consistente al legislatore che ha introdotto l'obbligo. E' triste rilevare che attorno a molto di ciò che è digitale nel nostro Paese aleggi ancora una fitta nebbia culturale fatta di rifiuto e diffidenza – ricorda un po' quella che, a scuola, gravita tipicamente attorno alla matematica. Paradossalmente, se da un lato usiamo i nostri Smartphone per fare cose incredibili, spesso neanche rendendocene conto, dall'altro siamo disposti ad accettare spiegazioni sommarie, prezzi inconsistenti e ci limitiamo a visioni parziali: questa assenza di approccio critico produce vincoli reali, in grado di far spendere risorse senza solide valutazioni e di far perdere le leve per dominare l'innovazione digitale, un tema basilare per la crescita competitiva della singola impresa come dell'intero sistema Paese.

In definitiva, le storture forzatamente analogiche che attanagliano l'evoluzione di un percorso digitale come quello della Fatturazione Elettronica rischiano di limitarne l'impatto o di ridurne il potenziale, anche drasticamente. Eppure, non sorprenda, queste storture devono essere viste con positivo approccio costruttivo. Al netto delle loro specificità, rappresentano tutte tipici problemi "del fare": situazioni che con un consapevole impiego di risorse (economiche, formative, di

competenza... oppure con il tempo, l'unica risorsa che però non si recupera...), si è destinati a superare. Molti anni fa, le automobili erano una stranezza appannaggio esclusivo di alcuni personaggi più coraggiosi degli altri. Poco tempo dopo, il mix di efficacia e di efficienza che caratterizzava quell'innovazione aveva modificato irreversibilmente le abitudini del trasporto e resi inconsistenti molti timori sistemici di fine '800 (come per esempio, quello di come nutrire - e di come pulire... - gli oltre 150.000 cavalli che già dal 1880 giravano per New York). E' dunque impensabile che si torni indietro, al cartaceo: non ha semplicemente senso. E' però importante lavorare per affrontare i problemi "del fare" e rendere sempre più facile operare, agire e pensare secondo le regole del digitale e dell'innovazione. Una sfida continua decisamente appassionante che, almeno sul fronte della Fatturazione Elettronica, nel nostro Paese e grazie a un obbligo che ha fatto "partire il tutto", si può - e si deve - concretamente affrontare.

Le auspicabili direzioni di crescita per la Fatturazione Elettronica verso la PA

L'avvento della Fatturazione Elettronica verso la PA va dunque affrontato come un'occasione di cambiamento e crescita per l'intero Sistema Paese: sia culturale sia nei processi digitali. Tuttavia, per fare della Fatturazione Elettronica verso la PA uno strumento per la crescita digitale italiana, occorre comprendere che siamo, proprio ora, davanti a un bivio. Da un lato, si sviluppa il percorso corretto, che è fatto di digitalizzazione convinta, di priorità forte negli investimenti - pur a risorse scarse - e porta alla crescita digitale del singolo Ente, della singola impresa e dell'intero Paese nel suo complesso. Dall'altro, invece, ci sono i processi degeneri, quelli che mirano a salvare il salvabile del processo che fu, la cui efficacia dimostrata negli anni rappresenta un apparente approdo sicuro, cui tendere per evitare la tempesta del cambiamento. Il percorso conservativo può apparire ragionevole, come strumento per ammorbidire gli effetti del primo impatto, potenzialmente dirompente. Tuttavia, se protratto nel tempo, rischia di diventare irreversibile poiché quasi sempre innesca sistemi di autodifesa degeneri come i processi stessi che stimola, a discapito dell'efficienza, dell'efficacia e delle risorse disponibili (ne è un vivido esempio evidente, proprio il processo in parte digitale e in parte cartaceo con cui diverse PA affrontano i cicli approvativi interni delle Fatture Elettroniche che ricevono). Una volta incamminati nella direzione

sbagliata, purtroppo, tornare indietro si dimostra difficile anche perché estremamente costoso. Ecco perché la sfida della Fatturazione Elettronica va affrontata con l'orgoglio di voler cambiare, la tenacia di superare i problemi "del fare" che si presentano e soprattutto con la consapevolezza che questo cambiamento non può dirsi concluso solo perché, dal punto di vista tecnologico, il sistema si sta dimostrando performante. La macchina funziona, ma occorre imparare a guidarla e sfruttarla al meglio.

Accanto alle volontà di cambiare dei singoli, all'interno di ogni Ente come di ogni impresa, va dunque accompagnato un processo di governo consapevole di questa innovazione digitale che, come tutte le innovazioni digitali, ha la prerogativa di non essere praticamente mai "stabile e consolidata". Attenzione, però, non si legga questa affermazione con spirito critico: proprio perché le opportunità digitali sono in continua crescita, ipotizzare processi immutabili nel tempo è semplicemente sbagliato. Pertanto, anche le regole stesse con cui oggi funziona la Fatturazione Elettronica dovranno cambiare: e non solo perché ce lo impone un regolamento Europeo, ma perché si devono eticamente adattare sempre meglio alle diverse specificità di processi e tecnologie che già stanno emergendo e con l'andare del tempo si sommeranno ancora.

Provando ad essere meno teorici, è possibile identificare già oggi alcuni importanti "passi" per la crescita e il cambiamento della Fatturazione Elettronica nel nostro Paese: passi articolabili per lo meno su orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine.

Nel breve termine, è senza dubbio importante risolvere il fenomeno delle Fatture Elettroniche che le PA scartano perché prive di informazioni espressamente richieste, a volte anche indispensabili per legge, ma non fiscalmente rilevanti: per esempio, la valorizzazione dei campi "Codice Identificativo Gara" (CIG) e "Codice Unico di Progetto" (CUP). Queste informazioni hanno un significativo impatto sull'esigibilità del credito, poiché consentono alla PA di procedere al pagamento, tuttavia non rientrano tra quelle fiscalmente rilevanti, pertanto, in teoria, non risultano tra quelle per cui è possibile non accettare e processare una fattura. Si genera così una situazione di stallo, in cui l'impresa emette una fattura fiscalmente corretta, che la PA rifiuta, a volte anche senza comunicare la motivazione. Affrontare questa empassa, anche facendo leva sulle diverse piattaforme a disposizione per la gestione delle Fatture, aiuterebbe a ridurre questo fenomeno e probabilmente faciliterebbe la gestione della Fatturazione Elettronica verso la PA in generale. Un'altra accortezza importante può essere proprio quella di migliorare continuamente la qualità dei messaggi di rifiuto delle Fatture che le PA o il Sistema di

Interscambio, in automatico, possono inviare ai loro fornitori. Capire la fonte dell'errore, infatti, garantisce maggiori probabilità nell'evitare di ripeterlo e velocizza l'allineamento sul processo corretto da tenere. Sempre nelle azioni di breve, non può non rientrare anche quella finalizzata a ridurre il numero delle Fatture che attualmente finiscono in decorrenza termini (cioè, "rimangono lì", come chiuse in un cassetto digitale, per più di 15 giorni dall'invio a SdI). Queste Fatture sono percepite, da chi le ha emesse, come cadute in un limbo (anche se non sempre questo è vero), e non si sa che fine abbiano fatto. Da una serie di rilevazioni sul campo, l'Osservatorio stima che il numero delle Fatture che finiscono in decorrenza termini oscilla tra il 15% e il 20%: una quota troppo alta per garantire trasparenza ed efficacia del processo nel suo complesso e, soprattutto, una dimensione che spaventerebbe se si ripercuotesse anche sulle durate dei tempi di pagamento. Sempre di breve periodo, poiché è un'esigenza che ha carattere di urgenza, è la necessità di attivare lato PA i giusti strumenti digitali che supportino la gestione in elettronico delle Fatture nel corso del loro intero ciclo di vita. In sostanza, parliamo di strumenti per la gestione dei *workflow* approvativi digitali, personalizzabili sulla base dei regolamenti in essere nei diversi Enti, che consentono di verificare e approvare al pagamento completamente in digitale. Sono strumenti indispensabili per chi gestisce flussi elettronici (come lo sono le Fatture Elettroniche), in grado di portare molto valore in tutte le strutture organizzative che richiedono passaggi non elementari di validazione e approvazione. Nonostante sembri complesso, si tratta in verità di strumenti tecnologicamente semplici e consolidati, la cui efficacia è tale da renderli rapidamente insostituibili laddove vengono adottati. Per evitare la proliferazione parallela della carta, strumenti di questo tipo sono necessari, nelle organizzazioni pubbliche, sia in quelle grandi e strutturate, sia in quelle piccole e più semplici. Non mancano sul mercato anche offerte economicamente molto interessanti, alle quali è però necessario dedicare la giusta priorità nell'allocazione delle risorse disponibili.

Le azioni di medio termine, alle quali è opportuno guardare non solo dal punto di vista degli utenti della soluzione ma anche con gli occhi del regolatore, devono rappresentare l'ispirazione per continuare a migliorare sistema e processi. In primo luogo, stimolando i meccanismi di crescente integrazione (disporre di dati strutturati porta uno stimolo naturale ad utilizzarli per aumentare il grado di automazione nei processi, non solo di ricezione e approvazione delle Fatture ma anche di riconciliazione interna per facilitarne l'approvazione al pagamento), nei processi interni (verso i pagamenti, nel controllo della spesa e dei Documenti di Trasporto

ricevuti, ecc.) e nei processi di interfaccia (verso i fornitori e nei mandati di pagamento verso il Sistema bancario, che spesso fa da tesoriere per le PA). La disponibilità di dati di Fatturazione in formato strutturato deve diventare un volano per semplificare e “sburocratizzare” le relazioni commerciali. In questa direzione si è già mosso il D.Lgs. 127/2015, che incentiva la diffusione della Fatturazione Elettronica nel B2b attraverso l’eliminazione di alcuni adempimenti. Infine, la direzione da seguire è senza dubbio quella di estendere a tutto il ciclo dell’Ordine il modello di gestione digitale (basato sulla dematerializzazione del documento, sull’integrazione delle informazioni e sulla collaborazione su come scambiare i dati), per trasferire anche su Ordini, Conferme d’Ordine, Avvisi di Spedizione, Documenti di Trasporto/DDT e Pagamenti quanto oggi vale per Fatture e Note di Credito/Debito.

Nel lungo periodo, infine, è sostanziale favorire la diffusione crescente degli approcci che pongono al centro modelli di gestione digitali. Per fare questo occorrono competenze e sistemi aggiornati, cultura del cambiamento e misurazione oggettiva e univoca della qualità delle prestazioni erogate. Concentrando gli sforzi è possibile costruire una PA più efficiente, che possa dimostrarsi rapidamente più efficace e orientata al servizio; e, di conseguenza, stimolare una crescita digitale in tutto il Sistema Paese, influenzando e incentivando le imprese del nostro paese.

Per mettere a terra tutti questi elementi, quelli di breve, quelli di medio e quelli di lungo periodo, serve far leva su almeno quattro solidi capisaldi: la cultura digitale, le regole, gli incentivi al cambiamento e il buon senso.

In primo luogo – e in piena coerenza con quanto previsto anche nell’Agenda Digitale Europea e Italiana - va stimolata, formata, ricercata e diffusa la cultura digitale. All’interno di questa forma mentis c’è sia la propensione naturale ad accettare il cambiamento continuo, come fosse una regola professionale etica, sai la pretesa doverosamente inestinguibile che ciò che è digitale possa essere fatto in modo facile. Far sì che si possa lavorare in modo facile non significa banalizzare sistemi o processi, ma significa renderli semplici da seguire. Poiché sempre l’informatizzazione richiede di introdurre rigidità nei processi e nella gestione dei dati, questa rigidità deve essere progettata nel modo più efficace per portare semplicità all’utente. Questo sforzo progettuale è tutt’altro che banale da mettere in pratica e spesso è molto difficile raggiungerlo già con le prime versioni di applicazioni o soluzioni. Anche per questo motivo, è importante accettare culturalmente continui cambiamenti, che mirino a rendere sempre più facile l’esperienza dell’utente, pubblico o cittadino che sia.

In secondo luogo, va posta seria attenzione alle regole vigenti. Con il termine regole è inevitabile correre subito col pensiero al quadro normativo vigente, che deve saper accogliere e sfruttare pienamente le opportunità del digitale. Senza dubbio corretto, come approccio, tuttavia non vanno dimenticati anche i cosiddetti “regolamenti interni”: insieme di regole che definiscono le prassi da adottare in molte PA e in molte imprese. Scritte spesso molto tempo addietro, per rispondere a esigenze di un mondo che nel frattempo è mutato fin nella sua più profonda essenza, queste regole oggi rappresentano in molti casi vincoli della tradizione che mostrano il fianco per età, mancanza di apertura o semplicemente perché difendono approcci abitudinari ormai anacronistici ma stratificatisi nel tempo. Per rispettare queste regole, spesso si accolgono innovazioni importanti in modo a dir poco limitato, con il solo reale obiettivo di non venire meno a quanto presente in un mansionario (o, peggio ancora, nella semplice convinzione che sia giusto fare qualcosa perché lo si è sempre fatto). Queste regole meritano di essere affrontate con tenacia e convinzione, riviste alla luce del contesto che oggi esiste e non sostenute inerzialmente, fino a mortificare le opportunità esistenti ed evitare di coglierle.

Terzo elemento è quello di introdurre uno stimolo positivo, piuttosto che impositivo, al cambiamento: attraverso il ricorso agli incentivi. Incentivi che, però, devono dimostrarsi realmente tali, in grado di smuovere l'impalcatura delle prassi tradizionali con l'intento ultimo di costruire nuovi modelli organizzativi. Questi modelli devono essere più semplici, meno costosi, più veloci e pertanto meno intrappolati nelle logiche burocratiche che oggi si sono accumulate sulle prassi esistenti: per avere queste caratteristiche, è necessario che si ispirino a quanto offerto dall'innovazione digitale.

In ultima analisi, un ruolo fondamentale spetta anche al solito, spesso sottovalutato, “buon senso”. In grado di applicarsi a qualsiasi innovazione, importante come lo è il sale nelle ricette, il buon senso può velocizzare i tempi del cambiamento, rendendo più tenui le dinamiche dell'innovazione e smussando i vincoli, supportando l'opera “del fare”. Tuttavia, esattamente come il sale nelle ricette, il buon senso occorre sempre ma solo “quanto basta”: quando se ne usa poco, si rischia di ingenerare attriti e incomprensioni, rallentando le dinamiche del cambiamento; quando se ne usa troppo, si possono perdere di vista i reali obiettivi del cambiamento, incentrando l'attenzione su come assopirne l'impatto, fino ad arrivare a giustificare “mostruosi” percorsi degeneri che costruiscono sull'impalcatura digitale processi analogici invero privi di

qualsiasi logica.

Come già anticipato in più occasioni, affrontare questo passaggio di consapevolezza digitale e intraprendere il percorso “giusto” indicato concretamente dall’avvento della Fatturazione Elettronica richiede il coraggio di cambiare, un significativo *commitment* e i necessari investimenti, in formazione e tecnologie: questi sono gli indispensabili ingredienti per poter costruire un nuovo ecosistema strutturato su processi efficaci che valorizzano il ruolo cardine del digitale, che di questo contesto deve rappresentare una base fondante. Per fortuna, tutti questi ingredienti, se ben applicati e non lesinati, generano sempre competenze, incrementi di produttività e risparmio economico. E’ per questo motivo che l’impiego di coraggio, *commitment* e investimenti deve essere misurato in base al ritorno che questi ingredienti assicurano, piuttosto che al costo che richiedono di sostenere. Ed è per questo motivo che avere chiari i benefici raggiungibili rappresenta un importante passo nell’evoluzione digitale di imprese e PA del nostro paese.

I benefici della digitalizzazione nei processi di relazione cliente-fornitore

L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della *School of Management* del Politecnico di Milano ha da diversi anni posto significativa attenzione alla stima dei benefici della digitalizzazione, con l’intento ultimo di fornire, a imprese e PA, un’indicazione quantitativa di quanto ottenibile attraverso il ricorso consapevole e pervasivo alla digitalizzazione dei processi di business.

Per esempio, da tempo, ormai, che l’Osservatorio ha evidenziato e quantificato puntualmente quelli che possono essere i benefici derivanti dalla Fatturazione Elettronica – tra imprese e verso la PA – e dalla Digitalizzazione dei processi per le imprese. A valle di numerosi case study sviluppati nel corso degli anni, abbiamo stimato che, mediamente, il beneficio legato alla Fatturazione Elettronica verso la PA, per le imprese, si attesta tra i 6 e gli 8,5 € per ogni Fattura inviata alla PA. Questo beneficio deriva in parte (tra i 4 e i 5 €/Fattura) da risparmi legati alla riduzione dell’impiego di manodopera per (i) attività di stampa e imbustamento; (ii) gestione della relazione con la PA (tempi dedicati a capire se la Fattura è effettivamente arrivata e quanto, se è stata presa in carico dalla PA, se e quando verrà pagata ecc.) e (iii) gestione della conservazione, cui si aggiunge un ulteriore risparmio potenziale (tra i 2 e i 3,5 €/Fattura) legato all’eliminazione di costi riconducibili all’impiego di

materiali consumabili e ai costi di gestione dell'archivio cartaceo.

Andando a guardare ai costi legati alla gestione della Fatturazione Attiva che caratterizzano il processo tradizionale (cartaceo) e focalizzandosi, in particolare, sulla prima dimensione di risparmio – impiego di manodopera – abbiamo identificato (e preso in considerazione) le seguenti, principali, componenti:

- scrittura della Fattura;
- stampa della Fattura;
- invio della Fattura al cliente;
- raccolta informazioni per generare la Fattura;
- (eventuali) solleciti;
- predisposizione dell'archivio;
- archiviazione fisica;
- probabilità di re-invio della Fattura per mancato recapito;
- produzione di allegati in Fattura (es. rimborsi);
- dilatazione dei tempi di incasso;
- ricerche in archivio.

Attraverso l'applicazione di un modello parametrico per la stima dei costi (sviluppato nell'ambito dell'Osservatorio e affinato nel corso degli anni) e limitandoci a prendere in considerazione le sole voci sopracitate abbiamo quantificato un costo complessivo compreso da 7,5 e 11,5 €/Fattura per un processo tradizionale basato su carta, da cui discendono i benefici già citati.

Diverse occasioni di confronto, in particolare nel corso degli ultimi mesi e con le imprese di più piccole dimensioni, ci hanno portato a comprendere che questa stima risulta però difficile da cogliere nel suo insieme. È infatti una stima non immediata da percepire, per molte piccole – o piccolissime – realtà, che pure si sono trovate nella condizione di dover abbracciare questo cambiamento in quanto fornitori della nostra PA. Focalizzando, per semplicità, l'attenzione sulle sole componenti fondamentali legate al “fare la Fattura” – Composizione, Stampa e Consegna della Fattura al cliente, senza guardare alla Conservazione – abbiamo identificato i tre diversi scenari con cui una piccola impresa gestisce la propria “Fatturazione Attiva”. Per ciascuno di questi scenari, per le sole voci del “fare la Fattura”, abbiamo stimato il costo di produrre una Fattura per la PA (prima che diventasse elettronica):

- Fattura spedita a mezzo posta – tra 2,9 e 3,7 €/Fattura;
- Fattura consegna a mano – tra 2,6 e 3,5 €/Fattura;
- Fattura inviata tramite posta elettronica (email o PEC) – tra 1,8 e 2,4 €/Fattura.

L'introduzione della Fatturazione Elettronica verso la PA comporta un sostanziale ripensamento delle logiche di gestione della fase di Fatturazione Attiva. Sempre con riferimento alle sole attività legate al "fare la Fattura", ai tre scenari precedentemente presi in considerazione subentrano: (i) *Upload* di un flusso/documento su Web da cui si genera XML FatturaPA; (ii) *Data Entry* su form Web (utilizzando, per esempio, i servizi gratuiti offerti da Unioncamere oppure dal MePA) e (iii) Generazione XML FatturaPA direttamente da gestionale e invio a Sistema di Intercambio (SdI) tramite PEC (Nel caso in oggetto, non vengono presi in considerazione canali che consentono la trasmissione delle Fatture al Sistema di Interscambio in modalità semiautomatizzata, quali Web Services o connessioni FTP). Dalle nostre stime consegue che la Fatturazione Elettronica verso la PA comporta un costo diretto per il fornitore rispettivamente pari a:

- *Upload* di un flusso/documento su Web da cui si genera XML FatturaPA – tra 0,9 e 1,2 €/Fattura;
- *Data Entry* su form Web – tra 1,3 e 1,7 €/Fattura;
- Generazione XML FatturaPA direttamente da gestionale e invio a Sistema di Interscambio tramite PEC – tra 1,4 e 1,8 €/Fattura.

Guardando ai "costi" del solo "fare la Fattura", che sono una parte dei costi della fase di Fatturazione Attiva, e senza considerare la Conservazione, la Fatturazione Elettronica verso la PA si dimostra conveniente rispetto ai modelli di Fatturazione "tradizionali" anche per le realtà più piccole. Diventa poi sostanziale saper comparare questi risparmi con il costo della soluzione da adottare.

Generalizzando ulteriormente queste analisi, e provando a trasferirle sull'intero Sistema Paese, è possibile stimare un beneficio complessivo, legato alla Fatturazione Elettronica verso la PA, pari a circa 1 miliardo e 500 milioni di euro all'anno. 1 miliardo lato PA e il resto risparmiato dalle imprese che ne sono i fornitori. Intendiamoci: questi risparmi sono credibili qualora i processi di gestione accompagnino la Fattura Elettronica in digitale dal momento della sua emissione fino alla sua conservazione, comprendendo i *workflow* autorizzativi e le riconciliazioni automatiche con i dati già presenti a sistema di ordini o bolle entrate merci. Esempi di processi degeneri fatti di digitale che viaggia in parallelo a storture analogiche e alla carta, non solo non portano questi benefici, ma rischiano di rappresentare un costo di gestione persino superiore a quello tradizionale cartaceo.

Restando nell'ottica del Sistema Paese, l'estensione dei principi ispiratori della Fatturazione Elettronica a tutti i documenti del Ciclo

dell'Ordine, nelle relazioni tra imprese e PA, porta a stimare un risparmio conseguibile di 6,5 miliardi di euro/anno per imprese e PA del nostro Paese. Un valore che per magnitudo comincia ad avvicinarsi a quelli che si cercano di recuperare attraverso le leggi di stabilità.

E l'ipotesi, forse avveniristica ma non certo impraticabile, di estendere questa pratica a tutte le relazioni commerciali del nostro paese, non solo verso la PA ma anche - e soprattutto - tra imprese, consente di inquadrare un beneficio raggiungibile misurabile in circa 60 miliardi di euro/anno. Ben lungi dall'essere un immediato flusso di cassa a disposizione di cittadini e governo, questo valore rappresenta molto bene la somma dei costi per materiali, spazi e di tutte quelle attività ormai a nessun valore aggiunto che diverse persone svolgono ancora in tantissime imprese e PA, nonostante sia ormai possibile affrontarle con gli strumenti dell'innovazione digitale. Questi 60 miliardi rappresentano pertanto una misura del potenziale recupero di competitività per l'intero sistema Paese, se si adottassero gli strumenti digitali a supporto delle relazioni B2b. Una pratica che in paesi dal Sistema Economico più giovane del nostro - e oggi particolarmente competitivi - è già ampiamente diffusa, e rappresenta il modo più semplice per gestire processi amministrativi complessi con risorse limitate.

La diffusione del digitale nelle relazioni cliente-fornitore

Le esperienze concrete di ricorso spinto alla Digitalizzazione nelle imprese del nostro Paese - è bene ricordarlo - non sono esclusivamente legate all'avvento della Fatturazione Elettronica verso la PA. In Italia, da ben prima dell'entrata in vigore di questo obbligo, non poche imprese (rappresentative di circa il 39% delle Grandi imprese e del 18% delle PMI) avevano già deciso di scambiare, con clienti e fornitori, documenti in formato elettronico strutturato, non limitandosi alle sole Fatture. Questa pratica si è sviluppata soprattutto all'interno di contesti di filiera, caratterizzati dall'utilizzo di standard (per esempio, Edifact in diversi settori, Odette nell'Automotive, Euritmo nel Largo Consumo e nell'Elettronica di Consumo, EasyDafne nel Farmaceutico, Metel nel Materiale Elettrico, UBL in alcune Grandi Imprese, ecc.) che si sono perfezionati e consolidati negli anni e la cui diffusione ha portato a una crescita continua delle imprese interconnesse. Gli strumenti digitali utilizzati dalle organizzazioni per veicolare i documenti di supporto alle relazioni di *business* con i propri interlocutori a monte e valle sono l'EDI

(*Electronic Data Interchange*, modello di integrazione basato sull'interscambio di dati in formato elettronico strutturato, che opera secondo il modello applicazione-applicazione, efficace nei contesti in cui grandi imprese si relazionano in modo ricorsivo e continuo), le Extranet e i Portali B2b (soluzioni di gestione integrata dei processi interaziendali, che consentono sia l'interazione applicazione-applicazione sia quella uomo-applicazione, efficace in contesti in cui grandi imprese dialogano commercialmente con diverse PMI). Queste tecnologie applicate ai processi transazionali nelle relazioni B2b sono studiate, in letteratura, con il nome di soluzioni di *eSupply Chain Execution*.

Partendo dall'EDI, le ricerche dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano stima in poco oltre 10.000 le imprese che in Italia scambiano, con tracciati record, i principali documenti del Ciclo Ordine-Pagamento con i propri clienti e/o fornitori. Un numero che l'Osservatorio vede crescere limitatamente di anno in anno (tra il 3% e il 5% negli ultimi 5 anni) ma che nasconde un trend di crescita ben più interessante guardando ai volumi di documenti scambiati (tra il 20% e il 35% negli ultimi 5). Una conferma che le imprese "abituata" all'utilizzo di soluzioni di scambio dati in formato elettronico strutturato ne percepiscono nitidamente i benefici e tendono a diffonderne l'uso, incrementando il numero e la tipologia dei documenti scambiati. Nel mondo EDI, la Fattura si conferma il documento più scambiato: oltre 30 Milioni quelle veicolate in formato elettronico strutturato attraverso le reti EDI, poco meno della metà di tutti i documenti scambiati tra imprese attraverso questo canale.

Dalle stesse ricerche emerge che sono oltre 350 i Portali B2b attivi in Italia che alcune imprese "leader di filiera" hanno attivato – e su cui continuano a investire – per trasmettere e ricevere i documenti del Ciclo dell'Ordine scambiati con i propri 60.000 fornitori e/o clienti. Queste soluzioni sono rivolte prevalentemente a imprese di piccole e medie dimensioni e supportano principalmente le fasi di "Ordine" e "Fatturazione". In alcuni casi, arrivano a coinvolgere anche alcune migliaia di interlocutori. Non mancano casi in cui, accanto alle informazioni di carattere strettamente transazionale, ci si è spinti anche verso lo scambio di informazioni in ottica più collaborativa, attivando veri e propri modelli di "*eSupply Chain Collaboration*" (per esempio, Portali che oltre allo scambio di Ordini e DDT, consentono anche la condivisione dei piani previsionali o dei previsti arrivi, oppure dei piani di consegna e produzione o le previsioni di vendita o dei dati di giacenza, ecc.)

Si direbbe dunque, in senso assoluto, la fotografia di un contesto quasi

“roseo”, con un migliorabile ma non sottovalutabile grado di adozione delle tecnologie digitali. Eppure, guardando meglio, si scopre che questa positiva lettura critica purtroppo risulta solo parzialmente corretta. Per esempio, considerando la stima sul numero di imprese che fanno Conservazione Digitale delle Fatture, scopriamo che prima della Fatturazione Elettronica verso la PA, seppure con tassi di crescita anno su anno variabili tra il 20% e il 30%, dal 2009 al 2013 solo 5.000 imprese avevano adottato l’archiviazione digitale a norma nei loro processi. Pertanto, se ne desume che, poiché nel 2013, circa 9.700 imprese via EDI e alcune decine di migliaia di imprese via Portali o Extranet scambiavano ben oltre 30 Mln di Fatture in elettronico (l’Osservatorio ha stimato che nel 2013, tra EDI e Portali/Extranet venissero scambiate 45 Milioni di Fatture digitali), circa il 90% di queste imprese ricorresse poi alla stampa per tutte le attività di conservazione fiscale di questo documento. Cioè, solo poco più del 10% delle imprese che già inviavano le Fatture in elettronico avevano adottato la Conservazione Digitale. Un’apparente simile incoerenza nel modello di gestione si spiega molto semplicemente, in quanto dipende dalla totale assenza di una visione sistemica nell’approccio alla digitalizzazione delle relazioni B2b nella stragrande maggioranza delle imprese del nostro paese.

Esigenze di digitalizzazione su documenti almeno apparentemente diversi venivano – e tutt’ora vengono - affrontate senza una linea comune di azione, ma agendo all’interno di aree organizzative distinte, con iniziative locali, ciascuna finalizzata a risolvere il problema contingente o ad ottimizzare la specifica prestazione, non guardando alle ricadute potenziali sulle attività più prossime nel quadro degli interi processi di cui i singoli documenti rappresentano tasselli parziali. In altre parole, per esempio, per affrontare la richiesta di un cliente importante di ricevere Fatture via EDI o attraverso un Portale, veniva dematerializzata la Fattura, attivando il canale digitale (EDI o Portale che fosse) ma poi... nient’altro: con l’intento ultimo di limitare il più possibile l’impatto sull’intera struttura ed evitare il “rischio” di innescare ricadute a cascata su altri processi apparentemente funzionanti, oliati e rodati. Con questo approccio, le esperienze di integrazione digitale B2b sono spesso state gestite con approcci timidi, quasi in sordina, cercando di limitarne il “contagio innovativo” invece che con l’esplicito intento di espanderlo. In fondo, uno strumento digitale che nasce per la gestione degli Ordini può anche non essere gradito a chi opera nel Commerciale e viene misurato su quanti Ordini procura, perché può dare la sensazione che escluda un insieme di clienti dall’alveo di quelli direttamente controllabili.

Esattamente come chi lavora in Amministrazione potrebbe non apprezzare il dover modificare i propri “flussi” in base alle richieste di Fatturazione Elettronica di pochi clienti importanti, considerabili forse un po’ “naif”. Ascoltando queste voci, di naturale ma anche pericoloso ostacolo all’innovazione, le tensioni alla limitazione delle relazioni B2b digitali trovano rapida contestualizzazione. La percezione, infine, che trattandosi di una “relazione digitale” questa dovesse necessariamente essere gestita attraverso “sacerdoti” dell’informatica (provocatoriamente: gente nota per parlare una lingua spesso incomprensibile e affrontare problemi totalmente avulsi dalle normali discussioni di business) ha portato spesso a “ghettizzare organizzativamente”, e non a diffondere, quanto c’era di buono nelle esperienze di integrazione B2b. Partendo da questi approcci, si spiegano le limitazioni (le “ghettizzazioni”) subite da alcuni progetti di digitalizzazione B2b. Tuttavia, questi approcci nascono dalla volontà, più o meno esplicita, di voler conservare immutata una situazione di partenza, arginando le potenzialità del cambiamento digitale che non è mai solo un tema tecnologico, ma è sempre soprattutto un progetto di riorganizzazione.

Da un lato, emerge che finora si è persa l’occasione di rendere sempre più spinto il grado di digitalizzazione nelle relazioni con clienti e fornitori. Da un altro punto di vista, però, si può comprendere anche che è finalmente arrivato il momento giusto per mettere mano a processi sedimentati, a volte dimenticati, da ormai troppo tempo. Lo richiede la situazione economica, che offre a stento segnali di evidente e rasserenante ripresa – e forse difficilmente tornerà a fornirne come in passato. Lo concede l’evoluzione tecnologica, oggi ancora più avanzata, a buon mercato e accessibile. Lo indica il legislatore, che delinea con gli strumenti del digitale i contorni del mercato unico Europeo. Lo stimolano gli obblighi normativi, che con la sola Fatturazione Elettronica verso la PA hanno visto le 5.000 imprese che nel 2013 facevano Conservazione Digitale delle Fatture diventare circa 130.000 nel 2014 e arrivare a oltre 550.000 nel 2015. Si tratta di una crescita importante, legata all’obbligo di Conservare Digitalmente le Fatture Elettroniche dirette alla PA. E’ lecito chiedersi se questa crescita ha anche (finalmente) “aperto la mente” di tutte le imprese coinvolte, che forse hanno finalmente deciso di guardare alle opportunità del digitale per ridisegnare i loro processi di interazione: la risposta a questa domanda, come spesso accade, è “dipende”. E dipende proprio dall’approccio che le imprese hanno scelto di adottare. Se hanno mantenuto fede all’impostazione tradizionale che da sempre mira a ridurre la seccatura di qualsiasi innovazione, probabilmente ora si trovano

con almeno due sezionali e altrettanti archivi, uno fisico e uno elettronico – o anche di più. Se invece hanno colto l'occasione per fare una semplice riflessione e guardare all'opportunità celata nell'esigenza contingente del cambiamento legato all'obbligo, ora queste imprese fanno Conservazione Digitale non solo delle Fatture ma di molti altri documenti e stanno sviluppando altri progetti per estendere la digitalizzazione a norma a tutti gli archivi.

La Fatturazione Elettronica verso la PA come “innesco” di un'evoluzione digitale per l'intero Sistema Paese

Qual è stato l'impatto concreto della Fatturazione Elettronica verso la PA nell'evoluzione digitale dell'intero Sistema Paese, finora? Ha svolto il ruolo del solito adempimento che, come altri, va letto prevalentemente nella magnitudo del suo impatto congiunturale (come si suol dire, nella capacità di complicare le cose a ridosso delle scadenze e aumentare i costi di gestione), oppure è stata di innesco per percorsi evolutivi orientati al digitale? La situazione è ancora oggettivamente interlocutoria, e non mancano casi di imprese che potremmo schierare tanto da una parte quanto dall'altra, in questa ripartizione logica. Proviamo però a orientarci verso l'ipotesi che la Fatturazione Elettronica verso la PA possa realmente fare da “innesco” a un cambiamento digitale nelle relazioni B2b. Per farlo, esaminiamo i passi di un possibile percorso virtuoso, fatto di situazioni tra loro correlate, con l'obiettivo di indicare una possibile via da seguire guardando alle prospettive concrete di evoluzione che ha di fronte il nostro Paese.

Tutto è partito quando la PA, il più grande cliente della filiera-Italia, con i suoi circa 130 Miliardi di Euro di acquistato annuo, ha cambiato le sue regole e introdotto l'obbligo di Fatturazione Elettronica. Questo ha portato a un'immediata riduzione delle fatture cartacee dirette alle PA e una contestuale riduzione delle Fatture cartacee in circolo nel nostro paese. Le imprese che forniscono le PA hanno necessariamente introdotto nei loro processi di Ciclo Attivo anche soluzioni o servizi per Fatturare alle PA, in formato elettronico e strutturato. Alcune lo hanno fatto con l'approccio conservativo di chi non intende modificare più di tanto le proprie abitudini, altre invece “hanno capito” che non ha senso affiancare processi diversi ma ha molto più senso re-impostare l'intero Ciclo Attivo secondo un modello unico digitale che consenta di fare Fatturazione Elettronica: alla PA, secondo le regole della PA, e agli altri, secondo le

regole che preferiscono. Questa sorta di “epifania”, è bene ricordarlo, non risiede (solo) nella mente di chi scrive, ma comincia a diffondersi tra diverse imprese: per fare alcuni esempi, Enel, Telecom Italia, Ferservizi. E coinvolge anche i fornitori di soluzioni e servizi informatici: da chi produce software gestionali, che decide di impostare l'intero Ciclo Attivo sul Tracciato FatturaPA; a chi si occupa di integrazione nei processi di interfaccia, come i cosiddetti *Value Added Network* – VAN – che rapidamente introduce nei propri servizi di traduzione anche il Tracciato FatturaPA; fino a chi offre servizi per tradurre direttamente qualsiasi PDF nei canali di ricezione preferiti dal cliente, a prescindere da quali essi siano. E in questa pleora di interlocutori che decidono proattivamente di “affidarsi” al Tracciato FatturaPA non mancano anche alcune valide *StartUp*. In questo contesto, crescono pertanto le Fatture in circolo prodotte secondo lo schema del Tracciato FatturaPA: alcune con in allegato i PDF che le riproducono secondo layout tradizionali, visualizzabili o addirittura stampabili da chi le riceve. Di fronte a questa crescente disponibilità di Fatture Attive in formato elettronico strutturato, chi le riceve può finalmente considerare la possibilità, finora spesso sottovalutata, di poter gestire digitalmente - e in modo crescente - anche il Ciclo Passivo, ovvero le Fatture ricevute, non solo quelle emesse. Come? Introducendo, nelle relazioni coi fornitori, un “filtro tecnologico” (un banale “bocchettone di ingresso” che favorisce l'integrazione) che legge il Tracciato FatturaPA e facilita la registrazione a sistema delle Fatture ricevute, abbattendo le attività non a valore aggiunto di *Data Entry*. Questa disponibilità di Fatture Elettroniche anche “lato Passivo” si dimostra inevitabilmente allettante, in coerenza con quanto testimonia anche la crescita dei volumi nei documenti scambiati via EDI (ricordate? Chi ricorre all'interscambio di documenti elettronici strutturati ne coglie il vantaggio e cerca di aumentare il più possibile il numero di documenti che riceve in tale formato). E allora sono proprio le imprese che hanno deciso di aggredire in digitale anche il Ciclo Passivo che cominciano a richiedere ai loro fornitori di emettere Fatture in formato Elettronico Strutturato. A questo punto, però, occorre aprire una parentesi e concedersi una riflessione seria. In linea di massima, nel nostro ordinamento, spetta al cliente dire al fornitore come vuole ricevere la Fattura. Se è vero che ricevere Fatture in formato elettronico strutturato è meglio, perché le imprese, almeno quelle più grandi, non hanno già da tempo imposto ai loro fornitori di emettere solo Fatture in formato elettronico e strutturato? La verità è che quando hanno potuto far leva su un significativo “potere contrattuale” lo hanno fatto (come testimonia

l'esperienza dell'EDI nel settore del Largo Consumo o dell'Automotive). Limitandosi, però, a regolare le sole relazioni commerciali di carattere ricorsivo nel tempo. Questo perché i costi della tecnologia erano più alti di adesso, le competenze digitali non così diffuse e il rischio di perdere tempo e soldi per gestire un numero anche estremamente limitato di Fatture tali da contenere il desiderio di digitalizzare tutte le relazioni commerciali. Accettando spesso rilevanti "code lunghe", ovvero un numero elevato di fornitori o clienti con cui mantenere per sempre relazioni "tradizionali". Inoltre, almeno fino al 2004, l'archivio fiscale doveva comunque essere cartaceo: un elemento che portava rapidamente a preferire canali di comunicazione non digitali (spesso proprio cartacei). Questo scenario, tuttavia, oggi si presenta diverso: non poco è cambiato. Conservare in digitale è possibile, le tecnologie sono accessibili, la diffusione di sistemi gestionali e/o di semplici software per la produzione delle Fatture è ormai capillare e, soprattutto, un intero grandissimo comparto economico ha definito regole chiare e pubbliche per gestire le proprie Fatture: la PA vuole ricevere solo Fatture in Tracciato FatturaPA. E non sono poche le soluzioni per Fatturare alla PA. Molti gestionali già le contemplano nativamente e altri sono in grado di partire da quanto viene prodotto per trasformarlo in Tracciato FatturaPA. Oggi, dunque, un'impresa che volesse chiedere Fatture in formato elettronico strutturato potrebbe semplicemente chiedere di fatturarle "come si fa verso la PA": innescando nei fornitori molti meno timori di quanti ve ne fossero solo pochi anni fa.

Ad oliare ulteriormente questa dinamica di adozione delle Fatture Elettroniche, Attive e Passive, che porta alla creazione di flussi elettronici al posto della carta, il 5 agosto del 2015 è uscito pure il Decreto Legislativo 127 che, occupandosi di trasmissione telematica delle operazioni IVA, affronta anche il tema della Fatturazione Elettronica tra imprese. E lo fa, novità non banale da sottolineare, attraverso un sistema di incentivi: una grande innovazione per il nostro legislatore. In estrema sintesi, le imprese che decidono di "fare" Fatturazione Elettronica (non solo verso la PA, ma verso tutti, lato Attivo e lato Passivo) possono evitare alcuni adempimenti (dallo Spesometro, alle comunicazioni *Black List*, ai modelli INTRA) e, per determinate categorie di soggetti, accedere a un tutoraggio per la liquidazione IVA e le dichiarazioni. Un passo verso la sburocratizzazione che contribuisce a delineare un diverso contesto in cui imprese e PA sono chiamate ad operare: un contesto fatto di opportunità digitali che permeano le logiche con cui affrontare i processi di relazione, e che parte proprio dalla Fatturazione.

Dalla Fatturazione Elettronica “verso la PA” al “B2b”: alcuni cenni sul D.Lgs 127/2015

La Fatturazione Elettronica verso la PA è dunque considerabile come un’innovazione coraggiosa dall’impatto pervasivo. Questa innovazione, è opportuno evidenziarlo, è stata apprezzata in Europa, in quanto prevede il ricorso a un formato strutturato, obbligatorio e anche perché impatta su un sistema economico oggettivamente importante, per struttura complessiva, per numeri di imprese e PA coinvolte, per numeri di Fatture, e valori in gioco, come lo è quello italiano. Proprio partendo da questa esperienza, (che, come abbiamo già anticipato, merita comunque ancora attenzioni, affinamenti e va seguita nel suo sviluppo per renderla sempre più performante e di immediato utilizzo), il D.Lgs. 127/2015, in materia di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, fa un ulteriore passo avanti e di fatto va ad incentivare la diffusione della Fatturazione Elettronica anche nel B2b, cioè nelle relazioni tra imprese. Questa evoluzione segue la strategia di sviluppo che si è data l’Agenzia delle Entrate, in coerenza con il mandato dell’OCSE per incrementare la *Tax Compliance*: passare da “attore passivo” che riceve le dichiarazioni e poi le controlla, a “facilitatore attivo” che acquisisce le informazioni sulle transazioni e sui pagamenti e le processa per condividere con il contribuente quanto deve al fisco. Tutto questo, ovviamente, può avvenire sfruttando le leve della tecnologia e in particolare proprio la Fatturazione Elettronica (ma anche i corrispettivi, gli scontrini e le ricevute elettroniche). Dato che già oggi, i contribuenti sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi a tutte le loro operazioni commerciali, il D.Lgs. 127/2015 si pone esattamente l’obiettivo (innegabilmente nobile) di razionalizzare la gran parte delle comunicazioni, rendendole meno onerose per i contribuenti e più facili da gestire per l’Agenzia delle Entrate. Per raggiungere questo obiettivo il D.Lgs. 127/2015 propone che le Fatture – o, in alternativa, alcuni dati fiscalmente rilevanti in esse contenuti - vengano inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, sfruttando il canale già esistente del Sistema di Interscambio e quindi il formato strutturato “Tracciato FatturaPA”. Per facilitare questa comunicazione, il D.Lgs. prevede anche di offrire al contribuente soluzioni tecniche gratuite per generare, trasmettere e conservare le Fatture (attive e passive).

Per capire meglio la portata di questo Decreto, proviamo a ricordare rapidamente che cosa occorre fare oggi per rispettare gli adempimenti fiscali vigenti. Un contribuente deve distinguere quali “forme” di Fatture

emette e riceve (Fatture, Scontrini, Ricevute) e, per ciascuna di queste, deve identificare gli adempimenti che è chiamato a rispettare (e per valori superiori a 3.600 €, deve anche sincerarsi di acquisire il codice fiscale del suo cliente). Una volta identificato che cosa comunicare per quali tipologie di fatture emesse, deve predisporre quanto necessario, secondo i tracciati telematici specifici definiti per ciascuna comunicazione. Una volta accreditatosi al canale telematico, può quindi procedere con gli invii. Molte imprese hanno ormai affrontato questa complessità di gestione definendo processi semiautomatici più o meno efficaci. Altre, invece, affrontano ancora questi adempimenti con doverosa efficacia ma al prezzo di non poche risorse dedicate: un costo della burocrazia che può anche non essere misurato ma che inevitabilmente si percepisce sempre come oneroso. Invece, condividere le Fatture, emettendole attraverso il Sistema di Interscambio e facendo Conservare dall’Agenzia, sia Attivo sia Passivo, oppure “girando” all’Agenzia delle Entrate alcuni i dati nelle Fatture Attive e Passive, consente al contribuente (almeno in teoria) di:

- non dover più adempiere alle comunicazioni per Spesometro, *Black List* e modelli INTRA;
- non dover registrare i corrispettivi;
- avere la possibilità di accedere al proprio “cassetto fiscale” che riassume la sua situazione verso l’Agenzia delle Entrate (uno strumento di dialogo collaborativo che l’Agenzia intende mettere a disposizione di imprese e cittadini);
- non curarsi della valenza fiscale di scontrini e ricevute;
- gestire eventuali controlli in modo decisamente meno invasivo (in quanto conducibili, almeno a tendere, da remoto e su archivi digitali);
- accedere a un tutoraggio per la liquidazione IVA e per le dichiarazioni (se appartenente a determinate categorie di soggetti);
- accedere a eventuali rimborsi con processi agevolati (da capire, questa voce, se e quanto verrà poi confermata).

In attesa delle regole tecniche (previste per Marzo/Aprile 2016), è innegabile che i principi su cui si fonda questa innovazione digitale siano lodevoli e finalizzati a creare un sistema di controllo e interazione con il Fisco decisamente più efficiente e potenzialmente molto più efficace rispetto a quello attuale. Tutto questo dovrebbe contribuire ulteriormente a fornire una spinta verso la digitalizzazione, stimolata dal legislatore, e ancora incentrata sul documento “Fattura”, come lo è stata la Fattura Elettronica verso la PA. Spetta alla singola impresa approfittare delle opportunità digitali non relegandole alla sola fase di Fatturazione ma estendendole, per quanto già oggi assolutamente (e normativamente)

possibile, anche a Ordini, Conferme d'Ordine, Documenti di Trasporto ecc. Attraverso la soluzione digitale, infatti, non solo l'invio dei documenti è più rapido ma, soprattutto, diventa più veloce effettuare le registrazioni, risulta quasi automatico procedere alle riconciliazioni dei dati e rende molto meno onerosa la gestione dei processi amministrativi che regolano qualsiasi transazione commerciale. Nel caso della Fatturazione, grazie al D.Lgs. 127/2015, a semplificarsi sarà anche la componente burocratica: un incentivo interessante per valutare progetti di *digital business transformation* applicati al Ciclo dell'Ordine, lato Attivo e Passivo.

L'evoluzione digitale: un modello di innovazione continua

Possiamo sintetizzare che, nella sua essenza, la Fatturazione Elettronica è un processo di digitalizzazione che avviene attraverso (i) la dematerializzazione del documento Fattura, (ii) l'integrazione dei sistemi informativi e (iii) la condivisione delle regole di comunicazione elettronica tra i partner di business (cliente e fornitore). La Fatturazione Elettronica, tuttavia, rappresenta solo "un piccolo tassello" di un processo più ampio, che prevede la presenza di altri documenti: dall'Ordine alla Conferma d'Ordine, dai documenti legati alle consegne (avviso di spedizione e/o Documento di Trasporto) ai Pagamenti. E' pertanto sostanziale avere ben presente che fare Fatturazione Elettronica è – dunque - solo un primo passo, nella direzione corretta che mira alla digitalizzazione dell'intero Ciclo dell'Ordine. Solo in questa prospettiva, infatti, i benefici crescono fino a diventare vere e proprie occasioni di recupero di competitività: questo vale per la singola impresa come per l'intero Sistema Paese.

Assumere la corretta prospettiva significa passare da modelli di gestione tradizionali, basati su documenti cartacei oppure elettronici non strutturati, alla creazione di flussi digitali e concatenati. Più nel dettaglio, occorre passare da modelli di interazione che prevedono scambi discontinui di informazioni che poi attivano sessioni di *Data Entry* (per ritrasformare in elettronico strutturato ciò che nasce in elettronico strutturato) e archiviazioni più o meno duplicate e/o locali, a un unico modello di comunicazione che si sviluppa come un flusso digitale integrato tra clienti e fornitori. Questa "rivoluzione copernicana", nel passato appannaggio esclusivo delle sole grandi imprese impegnate in relazioni commerciali stabili e ricorsive, può oggi essere più facilmente sfruttata da qualsiasi impresa, anche dalle più piccole e destrutturate. Perché la tecnologia ha fatto passi avanti decisivi su molti fronti ed è oggi

in grado di abilitare modelli di integrazione impensabili solo pochi anni fa; perché il legislatore, sia quello italiano sia quello europeo, hanno lavorato alacramente per impostare un quadro normativo solido, basato su una convinta struttura digitale, per costruire le regole del “mercato unico Europeo”.

Documenti, relazioni e processi “digitali”, quindi, sono inevitabilmente destinati a diventare i principali strumenti a disposizione di imprese e PA e pertanto è lecito immaginare un futuro che li veda in rapida e pervasiva diffusione. Poco conta se questa dinamica viene facilitata dal legislatore oppure semplicemente assecondata da chi la adotta spontaneamente perché foriera di interessanti benefici, oppure ancora importata d’ufficio nel nostro Paese da qualche impresa straniera “nativa digitale”. Il “passaggio al digitale”, in generale, sembra proprio delinearci come inesorabile. In questo “passaggio al digitale”, la Fatturazione Elettronica è oggettivamente un piccolissimo passo da compiere, un elemento importante ma che si ridimensiona se contestualizzato nel più ampio alveo delle opportunità che già oggi sono alla nostra portata per ottimizzare e supportare organizzazioni e processi. Alcuni di queste opportunità riguardano la PA: come per esempio l’avvento del Processo Civile Telematico, il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale (SPID), l’obbligo di digitalizzazione dei documenti nelle amministrazioni pubbliche, i grandi temi della Sanità o della Scuola Digitale, ecc. Altre opportunità digitali, invece, riguardano il mondo delle imprese, ormai pervase dal *Cloud*, in crescita nel *Mobile*, stimolate o circondate da fenomeni di consumerizzazione dell’ICT (che porta spesso il singolo individuo a essere ottimo utente delle proprie personali applicazioni e degli *Hardware* che preferisce utilizzare, al punto da volerli avere a disposizione anche nei processi di business in cui lavora) e rivoluzionate dall’interno dai nuovi paradigmi per la gestione di sviluppo, esercizio e architetture informatiche. Infine, non mancano anche i “grandi trend” che sono destinati a impattare su imprese e PA: dall’Europa sono arrivate o stanno arrivando novità come il regolamento “eIDAS” o il “*Core Invoice*”; da qualsiasi fonte cresce il fenomeno degli “*Open Data*” che contribuisce all’esigenza di gestire consapevolmente i cosiddetti “*Big Data*”; fino alla diffusione dei nuovi modelli di accesso al credito, abilitati da relazioni di business digitalizzate (il *Supply Chain Finance*). In questo ecosistema in profonda trasformazione e continua evoluzione, la corretta prospettiva da tenere guarda all’innovazione digitale come a uno strumento per abilitare processi nativamente “pensati in digitale” oppure “ridefiniti in digitale” da chi è dotato di visione e conosce gli obiettivi del business e le opportunità

delle tecnologie disponibili. Sempre in questa prospettiva, deve essere presente anche la consapevolezza che questo contesto si connota per essere strutturalmente e rapidamente mutevole. Quindi va anticipato o, alla peggio, seguito molto velocemente, con tenacia e continuità. Questa “tensione continua” al cambiamento, stravolge il tradizionale approccio che vede l’innovazione come un propulsore necessario per raggiungere una solida posizione di equilibrio, migliorativa rispetto alla precedente. L’approccio corretto, infatti, parte dalla certezza che nessun equilibrio è stabile e pertanto la tensione all’innovazione continua diventa la regola. Per esempio, è improbabile che si torni a interi decenni di normativa “stabile”, perché la rincorsa alle opportunità del digitale richiederà adattamenti continui fino probabilmente a portare, in futuro, verso slanci di *de-regulation*. Solo adottando questo approccio, culturalmente sensibile in positivo verso il cambiamento prima ancora che alle sole tecnologie, è possibile bilanciare adeguatamente: le risorse a disposizione, perennemente scarse; le competenze presenti, interne ed esterne; le tempistiche necessarie, tipicamente a cavallo tra urgenza ed emergenza; il raggiungimento di risultati soddisfacenti, nelle prestazioni chiave di efficienza ed efficacia.

Appendice - L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

La gran parte dei dati presenti in questo contributo derivano dalle Ricerche dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della *School of Management* del Politecnico di Milano, coordinato per diversi anni da chi ha prodotto questo contributo. L’Osservatorio è parte integrante di un Gruppo di Ricerca più ampio, gli Osservatori *Digital Innovation*, che nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria Gestionale riuniscono quasi un centinaio tra Professori e Ricercatori strutturati, assegnisti e collaboratori alla Ricerca. Gli Osservatori monitorano da ormai oltre 15 anni, in modo continuo, l’evoluzione del digitale in Italia, affrontando il tema nelle sue diverse aree di applicazione e sempre ponendo molta attenzione a come si modificano i processi impattati: dalle tecnologie *Business to consumer* (B2c) a quelle di supporto alle relazioni cliente-fornitore (*Business to business*, B2b), dalle tecnologie *Mobile* per interagire coi propri clienti fino alla *Mobility* a supporto dei processi di operativi di business e delle relazioni coi propri dipendenti, dalle soluzioni di *Smart Working*, a quelle di *Smart Payment*, fino

ai temi dell'*Internet of Things* e dello *Smart Manufacturing*. L'approccio a questi temi avviene attraverso ricerche puntuali, aggiornate annualmente e di carattere permanente, costituite da analisi sul campo del grado di adozione, finalizzate a evidenziare i cosiddetti "fattori ostativi" che impediscono una più ampia diffusione, così come i "fattori abilitanti", che possono contribuire a una rapida crescita culturale e di conseguenza a una più significativa propagazione delle tecnologie digitali. Tutto questo, nella profonda convinzione che la "cura digitale" sia indispensabile per il nostro Paese, che da troppo tempo, ormai in modo quasi atavico, dimostra su questo fronte una posizione di arretratezza tanto inspiegabile quanto ormai insostenibile.

In particolare, l'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione è un centro di ricerca che da dieci anni studia gli impatti e le opportunità dell'Innovazione Digitale "applicata" alle relazioni commerciali, per le singole organizzazioni – pubbliche o private – e per l'intero Sistema Paese nel suo complesso. Oltre a raccogliere puntualmente le esperienze positive di imprese e PA che hanno digitalizzato le relazioni verso i loro fornitori e quelle delle imprese che hanno migliorato le relazioni verso i loro clienti business, l'Osservatorio ha anche sviluppato e continuamente aggiornato, anno dopo anno, un modello matematico per la stima dei benefici che l'adozione di strumenti digitali può portare. Lo studio approfondito e critico delle molteplici soluzioni digitali a supporto del Ciclo dell'Ordine (l'insieme di informazioni e documenti che un cliente e un fornitore scambiano all'interno di una relazione commerciale attiva, dall'Ordine alla Conferma d'Ordine, dall'avviso di spedizione al Documento di Trasporto, Dall'avviso di ricezione merci alla Fatturazione, fino alla fase di Pagamento) è stato prevalentemente incentrato su tre macro ambiti.

1. Quello della Conservazione Digitale, che consente normativamente l'archiviazione elettronica anche a fini fiscali di moltissimi documenti (soprattutto di quelli del ciclo dell'Ordine).

2. Quello della Fatturazione Elettronica, che accompagnato dal legislatore italiano e ancor prima Europeo, ha visto evolvere i modelli di gestione elettronica di uno dei documenti più importanti del ciclo dell'Ordine: la Fattura, che ha importanti ricadute sia sul piano del processo di business (è il documento cardine che chiude il ciclo logistico-commerciale" e di fatto apre quello "amministrativo-contabile"), sia su quello fiscale (legato alla presenza fondamentale dell'IVA), sia su quello finanziario (è infatti possibile accedere a finanziamenti che anticipano il credito presentando le Fatture a operatori finanziari – Banche, *Factor*,

Assicurazioni, ecc.

3. Per comprendere appieno l'effettivo impatto di quanto norme e tecnologie stessero portando sul fronte della Fatturazione Elettronica, il terzo ambito di analisi è stato quello dell'applicazione delle "leve" per digitalizzare le Fatture a tutti i documenti del ciclo dell'Ordine: Ordini, Conferme d'Ordine, Avvisi di Consegna, DDT, ecc. Questo ambito di ricerca inquadra dunque tutto il fronte dell'Integrazione e dematerializzazione dell'intero Ciclo dell'Ordine.

In riferimento a questi 3 ambiti di attività, l'Osservatorio ha effettuato negli anni numerose analisi sul campo con l'obiettivo triplice di misurare il grado di diffusione, individuare le migliori pratiche di adozione e validare, testare e confermare le ipotesi e gli algoritmi alla base del modello matematico sviluppato per la stima dei benefici nel passaggio al digitale.

Contestualmente alle attività di analisi e Ricerca, l'Osservatorio porta abitualmente avanti anche iniziative finalizzate alla divulgazione, al confronto e alla diffusione di cultura su Fatturazione Elettronica – verso la PA e nelle relazioni B2b, Conservazione Digitale, Integrazione del Ciclo *Procure-to-Pay* e, più in generale, Digitalizzazione nei processi di business.

Appendice - La bibliografia

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *Quaderno del Fare ... BENE Fatturazione Elettronica nelle PA*, School of Management del Politenico di Milano, 2015

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *L'Innovazione Digitale nelle imprese dopo la Fatturazione Elettronica verso la PA*, School of Management del Politenico di Milano, 2015

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *La diffusione in Italia di Fatturazione Elettronica, Conservazione Digitale, Extranet e EDI*, School of Management del Politenico di Milano, 2015

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *La Fatturazione Elettronica verso la PA è realtà!*, School of Management del Politenico di Milano, 2015

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *6 Giugno 2014: è tempo di Fatturazione Elettronica verso la PA*, School of Management del Politenico di Milano, 2014

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *Quaderno del Fare ... Imprese e PA Digitali*, School of Management del Politenico di

Milano, 2014

Saggini, P., *La fattura elettronica per gli enti locali. Approfondimenti normativi e soluzioni organizzative*, E.Gaspari, 2014

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione & Confindustria Bergamo, *La Fatturazione Elettronica per semplificare gli adempimenti fiscali delle imprese*, School of Management del Politenico di Milano, 2014

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *I benefici della Fatturazione Elettronica verso la PA*, School of Management del Politenico di Milano, 2014

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *Quaderno del Fare ... Fatturazione Elettronica verso la PA*, School of Management del Politenico di Milano, 2013

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *Quaderno del Fare ... Digitalizzazione del Ciclo dell'Ordine*, School of Management del Politenico di Milano, 2013

Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, *Quaderno del Fare*, School of Management del Politenico di Milano, 2012

4. FATTURA ELETTRONICA E PROFESSIONE: CHI HA DETTO CHE È SOLAMENTE UN DOCUMENTO DIGITALE?^(*)

Introduzione

Sarebbe un errore parlare della fatturazione elettronica, al momento obbligatoria solamente verso la Pubblica Amministrazione, limitando l'analisi agli aspetti giuridici o a quelli di carattere contabile e fiscale. Il 31 marzo 2015 rimarrà una data da ricordare, perché segna, non tanto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tutta la PA ma, soprattutto, l'inizio di una vera rivoluzione epocale per quanto riguarda l'innovazione della relazione tra mondo pubblico e privato. Nelle pagine che seguono avremo modo di illustrare sia l'impatto sistemico della fatturazione elettronica, sia quello specifico tra i Commercialisti, evidenziando anche il pensiero della loro clientela.

L'impatto sistemico della fatturazione elettronica

Diversi sono gli elementi che permettono di evidenziare la componente rivoluzionaria della fatturazione elettronica. Innanzi tutto perché la Pubblica Amministrazione è in grado di **recuperare il ruolo di volano dell'economia**, abdicando a quello di zavorra, che per troppi anni ha contraddistinto il suo agire. Gli obblighi di rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei suoi fornitori avvicina lo Stato e le sue declinazioni territoriali un po' di più al mondo dell'impresa. I tempi di pagamento in Europa oscillano tra i 40 e i 60 giorni, in Italia siamo

^(*) A cura di Claudio Rorato, Senior Consultant e Direttore dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano.

intorno ai 140. La componente pubblica dovrebbe sostenere, esprimendo efficienza ed efficacia, la parte privata – cittadini e imprese – evitando comportamenti che ne possano pregiudicare la continuità nel tempo. Tutto ciò è ancor più vero se pensiamo che per circa il 98% le nostre aziende sono di micro e piccola dimensione, cioè strutturalmente deboli da un punto di vista finanziario. Si comprende, perciò, quanto sia “moralizzante” l’apporto della fatturazione elettronica nella relazione Pubblica Amministrazione – Fornitori. L’elenco degli impatti sull’intero sistema prosegue con la correzione di una percezione fin troppo diffusa: la fattura elettronica non è un sic et simpliciter un documento. Se così fosse perderemmo di vista tutta una serie di benefici che si trascina, invece, dietro di sé. È come se ci limitassimo a guardare una fotografia, che ferma un istante, un momento ben preciso, ma non fa intuire il prima e il dopo. La fattura elettronica fa riflettere su tutto ciò che sta a monte e a valle. I risparmi non sono i 5-6 euro, che risultano dalla dematerializzazione della singola fattura ma i 60-70-80 euro che derivano dalla digitalizzazione di un intero ciclo di fatturazione, che parte dal singolo ordine e termina con i pagamenti e le relative riconciliazioni. Vista in questa ottica la dematerializzazione della fattura stimola un percorso di analisi all’interno delle singole organizzazioni, che porta a rendere più fluide le componenti amministrative dei processi lavorativi e a migliorare l’efficienza complessiva. La stessa normativa propone un approccio di rilevanza epocale, imponendo controlli interni per garantire l’autenticità e l’integrità dei dati e dei documenti elettronici⁽⁶³⁾. La logica proposta è realmente innovativa, perché sposta l’attenzione dal documento al processo di produzione dei dati. Se tale processo è ben governato, l’output – il documento – non può che essere conforme ai requisiti richiesti. L’approccio propone una crescita esponenziale da un punto di vista qualitativo nella *governance* di tutta la filiera di generazione dei dati utili alla fatturazione: dalla gestione degli accessi alla segregazione dei dati, fino alla gestione delle modifiche dei programmi. È lecito, però, la domanda: siamo pronti, come sistema – aziende, PA, Professionisti – a questo salto? Da qui si intuisce un tema, che riprenderemo in dettaglio più avanti: la fatturazione elettronica è una grande opportunità per i Commercialisti, perché hanno la possibilità di farsi percepire come professionisti in grado

⁽⁶³⁾ Cfr. art. 21 DPR 633/72; vedi anche TAXUD – Note esplicative Direttiva 2010/45/UE, riprese dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18E/2014.

di migliorare la cultura gestionale delle imprese clienti e non come semplici fornitori di servizi legati agli adempimenti civilistico-fiscali. Le piccole realtà aziendali a chi possono affidarsi nella progettazione di flussi operativi in grado di garantire integrità e autenticità ai dati se non ai professionisti con cui condividono da anni, secondo una logica fiduciaria, i dati e le informazioni aziendali?

Ma non finisce qui l'esame degli impatti della fatturazione elettronica sull'intero sistema all'interno del quale agiscono aziende, enti pubblici e privati cittadini. I documenti nativi digitali recano l'obbligo di una conservazione digitale. Quest'ultimo aspetto procura **benefici anche nei confronti della lotta all'evasione fiscale**. La produttività delle autorità preposte agli accertamenti fiscali può aumentare significativamente – addirittura di circa tre volte⁽⁶⁴⁾ - grazie a documenti digitali conservati digitalmente. Gli stessi accertamenti presso le aziende possono ridurre la loro durata in virtù della maggiore velocità dei controlli, evitando ispezioni che muovono “montagne di carta” e proseguono per interi mesi.

Il mondo dell'IT non si sottrae al beneficio complessivo del provvedimento, che ha per oggetto la fattura digitale. **I produttori di soluzioni informatiche possono trarre giovamento** da una normativa che percepisce il “dato” come il risultato di processi virtuosi, nei quali l'informazione finale quasi si autocertifica, perché a monte la genesi di quelle stesse informazioni avviene secondo un modello affidabile. Tutto ciò presuppone dati e informazioni collegate e collegabili tra loro. I produttori IT sono così incentivati a sviluppare soluzioni sempre più integrate tra loro, performanti e *compliant* con le normative.

Da non trascurare **l'effetto “sociale” della normativa che ruota attorno alla fattura elettronica**. Da qui nascono delle opportunità per la nascita di nuovi ruoli, nuove competenze, nuove professionalità. Il mondo del lavoro può trarre dei vantaggi da questi effetti benefici: si possono creare nuovi posti di lavoro ma anche percorsi di riqualificazione di una parte del personale delle aziende, degli studi professionali, della Pubblica Amministrazione. Dai contenuti digitali il mondo della formazione ne esce arricchito e pronto a mettere in circolo nuovo sapere.

⁽⁶⁴⁾ “Prime Analisi svolte – Innovazione digitale e lotta all'evasione fiscale” – Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano – pag. 78 e seguenti – Anno 2013.

La fatturazione elettronica: opportunità, non sempre colta, per i Commercialisti

Dai presupposti esaminati emerge un quadro articolato, che fa intravedere l'elevato potenziale che possiede la fattura elettronica e, soprattutto, la normativa che attorno a essa ruota. I diversi "punti di ingresso", cioè gli impatti variegati di questo documento digitale, generano precise opportunità di lavoro o di accrescimento professionale. Le nuove competenze sono distintive, ricercate e riconosciute dal mercato, in grado di attribuire loro un preciso valore. Non tutti i Commercialisti, però, hanno effettuato intorno a questo tema una valutazione a "tutto tondo"; hanno, invece, limitato la valutazione a percezioni che hanno preso in esame solamente la prospettiva dell'adempimento normativo, reso obbligatorio dalla normativa. Procediamo, però, per gradi. Divenuta obbligatoria per legge, la fattura elettronica verso la PA non può più essere oggetto di una scelta. Si deve fare. Il mercato, pertanto, sceglie chi si dimostra in grado di offrire il servizio. Si aprono, a tale proposito, quattro scenari per i Commercialisti:

a) non offrire il servizio, che viene fornito da una *software house*: il danno è minimo perché il servizio è più di natura tecnologica e il minor ricavo è facilmente ammortizzabile;

b) non offrire il servizio, che viene fornito da un collega: il rischio è di perdere tutto ciò che gravita attorno alla fattura digitale ma, in ottica di Categoria, diventa una sorta di "partita di giro" tra Commercialisti;

c) non offrire il servizio, che viene fornito da un'associazione di categoria o da un centro servizi estraneo al mondo dei Commercialisti: il rischio che si corre è di perdere non solamente il servizio di fatturazione elettronica ma anche altri servizi a essa collegati e appartenenti a quelli "storici" forniti al Cliente, quest'ultimo animato dal desiderio di comprimere il numero degli interlocutori e di disporre di economia di scala;

d) offrire il servizio, che viene fornito attraverso il proprio Studio o in collaborazione con una rete più o meno formalizzata di appartenenza: in questo caso c'è la possibilità, come minimo, di aumentare il grado di fidelizzazione del Cliente, attraverso un'ulteriore integrazione tra i processi lavorativi dello Studio e quelli dell'Azienda. Questa situazione, in verità, può aprire all'erogazione di nuovi servizi e alla possibilità di intercettare nuovi segmenti di clientela.

I primi tre punti, con intensità crescenti, espongono lo Studio, che decide di non fornire il servizio di fatturazione elettronica – direttamente

o indirettamente – a un rischio di perdita di lavoro. Questo è un punto che va approfondito con attenzione, anche perché le indagini condotte dall'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della *School of Management* del Politecnico di Milano, rivelano chiaramente che gli imprenditori stanno cercando di concentrare il numero di fornitori di servizi professionali. Pensiamo per un attimo alla possibilità, reale e non teorica, che l'imprenditore desideri, in un "colpo solo" di recarsi in uno Studio in grado di seguire le paghe, la contabilità e il recupero crediti, giusto per citare alcuni dei servizi tradizionalmente forniti dai Commercialisti. Con un uso più efficiente del tempo potrebbe, inoltre, negoziare un "pacchetto" di servizi spuntando, magari, condizioni più vantaggiose. È così remota questa possibilità? In questi casi la fattura elettronica può, allora, diventare un elemento che può orientare una scelta? Qualcuno ha compreso l'ampia portata della fatturazione elettronica e si è attrezzato, da solo o in *partnership* con altri soggetti – altri professionisti e/o software house – per fornire i servizi di fatturazione elettronica, conservazione digitale a norma, manuali e ruoli di responsabilità nella conservazione, per citare solamente alcune delle applicazioni collegate alla fatturazione elettronica.

Per comprendere ulteriormente il discorso esposto, riportiamo alcuni dati della Ricerca svolta dall'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale (in precedenza denominato ICT & Professionisti)⁽⁶⁵⁾. Dai dati della Ricerca emerge che circa il 50% degli Studi non ha ricevuto richieste di servizi per la fatturazione elettronica dai suoi Clienti. È il segno evidente che queste Aziende o non lavorano con la Pubblica Amministrazione o, in caso contrario, che si sono rivolte altrove per emettere le fatture digitali. Un'altra indagine, svolta sui Clienti degli Studi, ha rivelato che circa il 30% delle aziende interpellate opera con la Pubblica Amministrazione (i conti tornano, perché in Italia sono circa 2 milioni i fornitori della PA; di questi circa 100 mila sono ricorrenti, gli altri sono saltuari). Di queste circa l'80% si occupa direttamente delle fatture elettroniche, il 10% si rivolge a soggetti esterni (non Professionisti) e il 5% a Professionisti (quasi esclusivamente Commercialisti). A tale proposito

⁽⁶⁵⁾ Cfr. Osservatorio ICT & Professionisti – Ricerca 2014-2015 – *School of Management* del Politecnico di Milano - Business Scenario – “Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro: quale Studio per il futuro?”; Market Insight - “I Commercialisti e l'innovazione digitale: stato dell'arte e prospettive future”.

sorgono spontanee alcune domande: “Perché i Commercialisti sono così poco rappresentati nella fornitura di questi servizi?”, “Perché, in questo caso, hanno scelto di stare alla finestra?”, “Non sono loro, storicamente, a presidiare i servizi contabili?”. Sempre dalla Ricerca dell’Osservatorio risulta che il 53% degli Studi di Commercialisti si dice interessato a erogare questi servizi entro un paio d’anni. Un dato apparentemente più che apprezzabile. In verità chi, tra due anni, si accosterà a questo servizio non testimonierà la sua lungimiranza ma, probabilmente, il risultato di aver perso un treno, sul quale altri saranno già saliti occupandone i posti a sedere o alla guida. Non suoni offensiva l’affermazione, perché ha l’unico scopo di fotografare una situazione che non viene percepita nella sua interezza: la fatturazione elettronica non è l’emissione di un documento in formato nativo digitale, ma qualcosa che va ben oltre. Porta con sé, per esempio, la progettazione di processi affidabili di produzione dei dati, di audit di tali processi, di stesura di procedure per la gestione di dati che devono essere autentici e integri. La fattura digitale è, perciò, solo l’anello finale di una più importante occasione per entrare ancora più a fondo nella realtà delle aziende clienti, fidelizzandole maggiormente. Non stupisce, quindi, che meno del 20% degli Studi fornisca alla clientela i servizi di controllo sulla gestione aziendale. Pensiamo, semplicemente, alle sinergie che potrebbero svilupparsi tra il controllo di gestione e quello di messa a punto di processi virtuosi, non solamente perché conformi alle norme. A molti sfugge l’idea, fin banale nella sua espressione, che in momenti di crisi la parte di adempimento normativo non contribuisce a fare il conto economico dell’impresa. Gli imprenditori hanno bisogno di fare efficienza, per risparmiare sui costi interni e di aumentare o, almeno, di non ridurre le vendite dei loro prodotti. Per fare ciò hanno la necessità di essere affiancati da chi è esperto di gestione aziendale, perché il loro è un profilo prevalentemente tecnico, orientato allo sviluppo dei prodotti, alla componente ingegneristica del prodotto. I Professionisti sono l’interlocutore ideale in un contesto simile ma devono sapersi proporre con servizi più direttamente a contatto con la generazione di ricavi o con il contenimento dei costi o, meglio ancora, su entrambi i fronti.

Conclusioni

Quali indicazioni trarre per la categoria dei Commercialisti dalla crescente digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e, in generale, del sistema relazionale che lega Cittadini, Imprese e Mondo pubblico? La

prima osservazione riguarda la parte dei servizi tradizionali – contabilità, gestione degli adempimenti, cedolini paga, ... - che, più di altre, soffrirà per la crescente percezione da parte del mercato di trovarsi di fronte a delle *commodity*, con la conseguenza che il principale criterio di scelta sarà il differenziale di prezzo. Gli Studi con una preponderanza di tali servizi saranno, più di altri, sottoposti al rischio di sopravvivenza se il portafoglio Clienti non sarà numeroso e i processi lavorativi interni non saranno più che efficienti. Chi sta, invece, cavalcando la digitalizzazione ha già provveduto, o è prossimo a farlo, a diversificare il *business*, incrementando la quota consulenziale, utilizzando i servizi tradizionali, meno remunerativi ma continuativi nel corso dell'anno, a supporto delle nuove attività. La tendenza è ben suffragata dall'opinione degli Imprenditori che, sempre dalle Ricerche dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, pur dichiarando la loro soddisfazione per i servizi tradizionali ricevuti, esprimono due desideri nei confronti dei Professionisti abitualmente utilizzati: a) ricevere più consigli relativi allo sviluppo dell'Azienda; b) ricevere dati e informazioni in anticipo rispetto agli accadimenti. Le Aziende che sono uscite dalla crisi o che vedono la luce in fondo al tunnel lanciano un messaggio chiaro ai loro Professionisti, in merito al contenuto dei servizi e dei comportamenti graditi: a) essere affiancati nei momenti gestionali delicati, per avere supporto e conforto nei processi decisionali di indirizzo e investimento; b) disporre di informazioni e documenti semplici, che consentano di comprendere con regolarità lo stato di salute dell'Azienda.

In questo contesto si sta delineando il futuro della Professione, che dev'essere pronta a cogliere i segnali di cambiamento provenienti dall'ambiente in cui è immersa e saperli gestirli con flessibilità. La fatturazione elettronica diventa, quindi, uno dei grimaldelli utili ad aprire nuovi scenari di *business* per gli Studi di Commercialisti, sia in chiave autonoma, sia di collaborazione con altri soggetti. Dal mondo classico ereditiamo un detto: "Si vis pacem, para bellum". Nessuno desidera fare la guerra a qualcun altro, tuttavia la lettura parafrasata potrebbe recitare in questo modo: "Se il nostro desiderio è durare serenamente nel tempo, allora bisogna trarre lo sguardo oltre il confine delle percezioni emotive". La fatturazione elettronica, con tutto ciò che si trascina dietro di sé, è un cavallo che qualcuno sta già cavalcando ma ha ancora posti sulla sella. L'opportunità che offre è quella di "piantare qualche bandierina" prima di altri, in modo che il mercato riconosca questo primato in termini di competenza ed esperienza.

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento α 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Scavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Picolli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghe, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertoletti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti*

Anno 2014

- nr. 51 I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*
- nr. 52 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - a cura di Ernesto Carella*
- nr. 53 Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami*
- nr. 54 La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. – Novità e riflessi sulla disciplina nazionale • *Commissione Principi Contabili - a cura di Tiziano Sesana*
- nr. 55 Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • *Commissione Lavoro - a cura di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello*
- nr. 56 Le Start-up innovative • *Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi e Diritto Tributario Nazionale - a cura di Antonio Binacchi e Alessandro Galli*

Anno 2015

- nr. 57 Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- nr. 58 Il Concordato preventivo: esperienze empiriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- nr. 59 Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Carlo Arlotta, Salvatore Carbone, Francesco Aldo De Luca, Alessandra Tami*
- nr. 60 La collaborazione volontaria. Idiversi perchè di una scelta (quasi) obbligata • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni - a cura di Marco Salvatore, Paolo Ludovici, Fabrizio Vedana*
- nr. 61 Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia • *Commissione Controllo Societario - a cura di Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Luca Magnano San Lio, Claudio Mariani*
- nr. 62 Accertamento sintetico, redditometro e “redditest” • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Alessandro Cerati*

Anno 2016

- nr. 63 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • terza edizione • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Ambrogio Andrea Picolli*
- nr. 64 Revisione della contabilità di condominio • *Gruppo di lavoro della Commissione Amministrazioni Immobiliari*
- nr. 65 Appunti per una cultura di parità • *Commissione Pari Opportunità - a cura di Grazia Ticozzelli*
- nr. 66 Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Prima parte. Conservazione digitale. Evoluzione del quadro normativo • *Commissione Informatica CCLAA e Registro Imprese di Milano - a cura di Pietro Luca Agostini, Ruggiero Delvecchio, Davide Grassano, Giuseppe Mantese, Francesco Milano*

finito di stampare
nel mese di settembre 2016

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 67.

La “dematerializzazione documentale” (gestione su supporto elettronico di documenti a rilevanza giuridica) è tema pervasivo per la Professione. Si tratta di adempiere a precisi obblighi di legge e di approfondire il fenomeno e gli scenari sottesi per saperne cogliere le opportunità per lo Studio e la Clientela.

La materia, trasversale, ha peraltro conosciuto una espansione esponenziale, generando ulteriori specializzazioni. Per questo, si è evitato un approccio “omnicomprensivo”, preferendo operare una scelta ragionata di temi, comunque sistematicamente collegati, ritenuti di maggior momento per il Professionista, in particolare nel suo ruolo di consulente giuridico e organizzativo. La trattazione ha pertanto carattere sia teorico, sia immediatamente applicativo e, per quanto selettiva, ha avuto necessità di un respiro conforme alle esigenze professionali.

I temi trattati sono stati quindi raccolti in due Quaderni, costituenti Parti di un’opera comunque unitaria: la prima, se vogliamo, di carattere più generale e trasversale, la seconda focalizzata sul tema, forse di maggior attualità e notorietà, della fattura elettronica.

Pietro Luca Agostini, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Commissione Informatica CCIAA Registro Imprese Milano ODCEC Milano.

Filippo Caravati, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Commissione Informatica CCIAA Registro Imprese Milano ODCEC Milano.

Paolo A. Catti, Co-Direttore Osservatorio Fatturazione Elettronica, School of Management - POLIMI; Associate Partner P4I.

Claudio Rorato, Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, School of Management POLIMI.